

Comune di San Giorgio Piacentino

Provincia di Piacenza



PSC

QUADRO NORMATIVO

Versione post Intesa

Codice commessa: 017-P-2007E PSC SanGiorgio

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLL.
00	Novembre 2012	Controdeduzione		

Adottato con Del. del C.C. n° 28 del 20.04.2009 e n° 8 del 29.01.2011

Approvato con Delibera del C.C. n° del

Progettista incaricato e coordinatore

arch. Enrico De' Benedetti

Firma

**Responsabile di Procedimento
Comune di San Giorgio P.no**

geom. Marco Silvotti

Consulenti esterni



Società del Gruppo Giglio
Direttore Tecnico arch. Sergio Morlacchini
Responsabile legale Bruno Giglio

Dott. Geol. Paolo Mancipopi

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
art. 1 – Oggetto delle presenti norme.....	4
art. 2 – Definizione di PSC.....	4
art. 3 – Finalità e contenuti del PSC.....	4
art. 4 – Termini e validità del PSC.....	5
art. 5 – Strumenti e contenuti del PSC.....	6
art. 6 – Elaborati che costituiscono il PSC.....	6
art. 7 – Il PSC e gli strumenti di pianificazione (RUE, POC e di settore).....	8
art. 8 – Il PSC e le direttive per la formazione del RUE.....	8
art. 9 – Il PSC e le direttive per la formazione dei POC.....	10
art. 9Bis – Il monitoraggio del Piano.....	12
PARTE II – DISCIPLINA DEL TERRITORIO.....	13
art. 10 – Classificazione del territorio.....	13
DISCIPLINA DEI SISTEMI.....	13
art. 11 – I Sistemi.....	13
art. 12 – Il Sistema delle aree di valore naturale e ambientale.....	13
art. 13 – Il sistema: insediativo storico.....	15
art. 14 – Il Sistema delle dotazioni territoriali.....	16
art. 14.1 – Attrezzature e degli spazi collettivi.....	17
art. 14.1.1 – Attrezzature ed impianti tecnici e generali di rilievo comunale.....	18
art. 14.2 – Reti tecnologiche.....	18
art. 14.2.1 – Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi.....	18
art. 14.2.2 – Telecomunicazioni.....	19
art. 15 – Il Sistema della mobilità.....	19
art. 15.1 – Mobilità veicolare.....	20
art. 15.1.1 – Strade di collegamento territoriale.....	20
art. 15.1.2 – Strade di accesso al centro abitato.....	20
art. 15.1.3 – Strade di penetrazione e di collegamento.....	21
art. 15.1.4 – Strade di distribuzione.....	21
art. 15.2 – Mobilità ciclabile.....	22
art. 16 – Gli Ambiti.....	22
art. 16.1 – Ambiti storici.....	23
art. 16.1.1 – Centri storici urbani.....	23
art. 16.1.2 – Zone storiche urbane ed extrurbane.....	23
art. 16.1.3 – Ambiti di interesse storico testimoniale.....	23
art. 16.1.4 – Edifici e complessi di interesse storico architettonico.....	23
art. 16.1.5 – Zone di interesse storico e archeologico.....	23
art. 16.2 – Ambiti urbani consolidati.....	27
art. 16.3 – Ambiti in trasformazione.....	27
art. 16.4 – Ambiti da riqualificare.....	28
art. 16.5 – Ambiti specializzati per attività produttive.....	29
art. 16.6 – Ambiti per i nuovi insediamenti.....	31
art. 16.6.1 – Ambiti specializzati per attività produttive di nuovo intervento.....	32
art. 16.7 – Zone Militari.....	33
art. 16.8 – Territorio rurale.....	34
art. 16.9 – Area di valore ambientale.....	35
art. 16.10 – Ambito ad alta vocazione produttiva agricola.....	36
art. 16.11 – Ambiti agricoli periurbani di cintura.....	37
art. 16.12 – Insediamenti rurali isolati e interventi non connessi alla attività agricola.....	38

PARTE III – L’attuazione del PSC.....	41
La perequazione e la compensazione	41
art. 17 – Disposizioni generali.....	41
art. 18 – Le classi dei suoli.....	41
art. 19 – Regole perequative.....	41
art. 20 – Accordi con privati.....	42
PARTE IV – Tutele e vincoli.....	44
art. 21 – Limiti all’uso e alle trasformazioni del territorio.....	44
DISCIPLINA PER LA TUTELA DELLE RISORSE NATURALI, PESAGGISTICHE E STORICHE.....	44
art. 22 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.....	44
art. 23 – Fasce di tutela paesistica dei corsi d’acqua pubblici.....	45
art. 24 – Fascia di integrazione dell’ambito fluviale.....	45
art. 25 – Assetto vegetazionale.....	45
art. 26 – Alberi monumentali.....	45
art. 27 – Sistema della collina.....	46
art. 28 – Progetti di tutela, recupero, valorizzazione ed aree di progetto.....	46
art. 29 – Insediamenti storici.....	47
art. 30 – Zone di tutela della struttura centuriata.....	47
art. 31 – Viabilità storica.....	48
art. 32 – Zone archeologiche.....	48
art. 33 – Edifici e/o complessi vincolati.....	48
art. 34 – Edifici e/o complessi di valore storico architettonico non vincolati.....	49
art. 35 – Siti di Rete Natura 2000.....	49
art. 36 – Fasce di rispetto gasdotto.....	49
art. 37 – Fasce di rispetto viabilità.....	50
art. 38 – Elettrodotti ad alta e media tensione.....	50
art. 39 – Aree di rispetto cimiteriale.....	50
art. 40 – Fascia di rispetto aree militari.....	50
DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE DAI RISCHI E DALL ‘INQUINAMENTO.....	51
PROTEZIONE DAL RISCHIO GEOLOGICO-SISMICO.....	51
art. 41 – Aree interessate da dissesto idrogeologico.....	51
art. 42 – Frane attive.....	51
art. 43 – Deposito di versante e Deposito pluvio-colluviale.....	52
art. 44 – Scarpare morfologiche.....	52
art. 45 – Depositi alluvionali in evoluzione e depositi alluvionali in evoluzione fissati da vegetazione.....	52
art. 46 – Protezione dal rischio geologico.....	53
art. 47 – Protezione dal rischio sismico.....	53
PROTEZIONE DAL RISCHIO IDRAULICO.....	54
art. 48 – Obiettivi.....	54
art. 49 – Fasce di tutela fluviale.....	54
art. 50 – Limitazione del rischio idraulico della rete minore.....	55
TUTELA DELLA QUALITA’ DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE.....	55
art. 51 – Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.....	55
art. 52 – Zone di Protezione degli acquiferi sotterranei.....	55
art. 53 – Aree di ricarica della falda.....	56
art. 54 – Fontanili e fascia di rispetto.....	57
art. 55 – Zone di tutela assoluta dei pozzi idropotabili.....	57
art. 56 – Zone di rispetto dei pozzi idropotabili.....	58
art. 57 – Divieti di spandimento di liquami zootecnici.....	59
PARTE V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	60
art. 58 – Norme transitorie.....	60
art. 59 – Rete Ecologica.....	60
art. 60 – Inquinamento Luminoso.....	61

DISCIPLINA IN MATERIA DI COMMERCIO IN SEDE FISSA	62
art. 61 - Contenuti delle norme.....	62
art. 62 - Obiettivi.....	62
art. 63 - Settori merceologici.....	63
art. 64 - Tipologie fondamentali	63
art. 65 - Disposizioni per le strutture di vendita di rilievo comunale	64
art. 66 - Insediamento di nuove medie strutture	64
art. 67 - Insediamento di nuovi esercizi di vicinato.....	65
art. 68 - Condizioni di accessibilità per le medie strutture di vendita	66
art. 69 - Suddivisione in Zone.....	67
art. 70 - Indirizzi per la salvaguardia, la tutela la valorizzazione delle attività commerciali nelle aree urbane e in quelle di particolare pregio storico, insediativo, archeologico, artistico, ambientale o territoriale.....	67
ALLEGATO.....	69

PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

art. 1 – Oggetto delle presenti norme

1. Le presenti norme sono parte integrante del Piano Strutturale Comunale del Comune di San Giorgio Piacentino (di seguito PSC). A tal fine esse riportano le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi a completamento degli elaborati grafici del PSC.

art. 2 – Definizione di PSC

1. Il PSC è lo strumento di pianificazione urbanistica generale predisposto dal Comune con riferimento a tutto il proprio territorio, con il quale sono delineate le scelte strategiche di assetto e sviluppo e le tutele della integrità fisica ed ambientale e dell'identità culturale dello stesso.

2. Il PSC è redatto secondo le disposizioni della LR. 20/2000 s.m. e i., compatibilmente al quadro programmatico del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP2007 approvato con atto CP n. 69 in data 02/07/2010, agli strumenti di pianificazione sovraordinata e in conformità ai contenuti del Quadro Conoscitivo e agli esiti della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale VALSAT.

art. 3 – Finalità e contenuti del PSC

1. Le finalità di carattere generale che il PSC intende perseguire possono essere così riassunte:

Sviluppo del territorio

- promuovere un equilibrato sviluppo residenziale del capoluogo nel rispetto delle risorse disponibili e delle funzioni insediate
- svolgere una azione proattiva nelle strategie connesse allo sviluppo economico del territorio e nella individuazione delle aree e dei servizi destinati alla produzione e al commercio
- costruire nuove reti e connessioni sul territorio ed in particolare per quanto riguarda gli spazi verdi e le aree rurali limitrofe al capoluogo ed ai nuclei frazionali, le attrezzature pubbliche, i percorsi pedonali e le piste ciclabili;

Riqualificazione del territorio

- ridefinire, riqualificare e assegnare una maggiore identità urbana al Capoluogo ed alle frazioni: Rizzolo, San Damiano, Centovera, Viustino, Ronco e Tollara.
- promuovere la definizione di un assetto del borgo di San Damiano dove le iniziative connesse al turismo religioso trovino soluzioni integrate al tessuto edilizio consolidato e di quello di nuova previsione senza tuttavia precludere il rispetto del castello

- orientarsi al turismo quale risorsa del territorio

Salvaguardia e valorizzazione ambientale

- promuovere iniziative per l'attuazione dei progetti nel settore ambientale
- salvaguardare i valori naturali e ambientali e il miglioramento dello stato dell'ambiente
- acquisire spazi di valore ambientale posti all'interno dell'area denominata "Parco del Nure" per la fruizione pubblica
- assegnare un nuovo ruolo al settore agricoltura

Obiettivi di sostenibilità e uso del territorio

- promuovere nuove soluzioni al *sistema della viabilità* con proposte innovative finalizzate a diminuire l'eccesso di traffico veicolare a danno della porzione più densamente edificata del capoluogo "mettendo a sistema" queste nuove proposte con la nuova tangenziale in corso di realizzazione. - Aumentare la dotazione dei parcheggi
- migliorare l'organizzazione e la qualità dei servizi rivolti alla comunità
- svolgere ruolo attivo nella definizione delle scelte future inerenti l'eventuale dismissione della base militare di San Damiano e delle aree militari in genere presenti sul territorio.

2. Il PSC esprime i propri contenuti attraverso:

- la valutazione della consistenza, della localizzazione della vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e l'indicazione delle soglie di criticità;
- la definizione dei limiti e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
- l'individuazione delle infrastrutture e delle attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione;
- la classificazione del territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
- l'individuazione degli ambiti del territorio comunale e la definizione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali;
- la definizione delle trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, in conformità alla disciplina generale del RUE;
- l'individuazione delle parti del territorio soggette a perequazione urbanistica.

art. 4 – Termini e validità del PSC

1. Il PSC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale.

2. Le previsioni formulate dal presente PSC si basano su uno scenario che assume un riferimento temporale di venticinque anni.

art. 5 – Strumenti e contenuti del PSC

1. Gli strumenti attraverso i quali si attuano le previsioni del PSC contenute nelle presente Quadro Normativo, si definiscono e distinguono in:

- **Indirizzi.** Norme rivolte agli strumenti sottordinati (RUE, POC, PUA, piani di settore) cui vengono riconosciuti livelli di discrezionalità in funzione della specificità degli argomenti e dei luoghi.
- **Direttive.** Norme che devono essere osservate nella elaborazione degli strumenti sottordinati (RUE, POC, PUA, piani di settore) in particolare quando:
 - individuano in forma numerica, anche come intervallo tra valori minimi e massimi, la capacità edificatoria degli Ambiti e l'entità delle dotazioni territoriali ed ecologico-ambientali da garantire;
 - prevedono l'attuazione attraverso interventi diretti, sia pubblici che privati.
- **Prescrizioni.** Norme che dettano regole non derogabili rispetto al regime giuridico dei beni da essi disciplinati, in relazione agli usi ammissibili ed alle trasformazioni consentite.

2. In particolare subordinano gli interventi, in ambiti del Territorio urbanizzabile, alla contestuale realizzazione di dotazioni territoriali ed ecologico-ambientali e all'esistenza di condizioni infrastrutturali e ambientali che garantiscano la sostenibilità delle trasformazioni previste.

art. 6 – Elaborati che costituiscono il PSC

Il PSC è composto dai seguenti elaborati:

- QUADRO CONOSCITIVO

Relazione "Sistema Socio-economico"	
Relazione "Sistema Naturale e Ambientale, Territoriale, Sistema della Pianificazione"	
Relazione "Stato della Qualità Ecologico-Ambientale"	
Tav. n. 1	"Ambiti ed elementi di rilievo naturale e paesistico"
Tav. n. 2	"Ambiti ed elementi di interesse storico"
Tav. n. 3	"Struttura urbana e gerarchia dei centri urbani"
Tavv. n. 4 A /B	"Stato di Attuazione P.R.G. 2003"
Tav. n. 5	"Sistema Insediativo Rurale"
Tav. n. 6	"Reti Tecnologiche"
Tav. n. 7	"Uso reale del suolo"
Tav. n. 8	"Articolazione delle componenti produttiva e paesaggistica del territorio"
Tav. n. 9	"Reti Mobilità"
Tav. n. 10	"Pianificazione sovraordinata a e di settore"
Allegati	
Alleg. n. 1	SIC-ZPS
Alleg. n. 1A	Studio di Incidenza
Alleg. n. 2	Rete Ecologica

Alleg. n. 3	"Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane"
Alleg. n. 4	"Insediamenti di interesse testimoniale"
Alleg. n. 5	"Censimento Edilizia Rurale"
Alleg. n. 6	"Aree non idonee per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del PTCP"
Alleg. n. 7	"Insediamenti commerciali - Rilievo stato di fatto- Capoluogo"
Alleg. n. 7 a	"Insediamenti commerciali - Rilievo stato di fatto- Centri Abitati"

- VALSAT

Valsat "Rapporto Ambientale"
Valsat "Sintesi non tecnica"
Valsat Allegato 1 "Schede d'ambito"
Valutazione del rischio idraulico in un area all'interno della Fascia PAI
Valutazione d'incidenza (det. Dirig. N. 95 del 09.10.2012)

- PSC

Sezione Geologica	
Relazione	
Tavola 01/GEO	Inquadramento geografico
Tavola 02/GEO	Carta geologico-geolitologica
Tavola 03/GEO	Carta geomorfologica
Tavola 04/GEO	Carta pedologica
Tavola 05/GEO	Carta dell'uso reale del suolo
Tavola 06/GEO	Carta idrogeologica
Tavola 07/GEO	Carta delle zone di protezione delle acque sotterranee
Tavola 08/GEO	Carta della vulnerabilità dell'acquifero superficiale all'inquinamento
Tavola 09/GEO	Carta delle aree suscettibili di effetti locali
Tavola 10/GEO	Profili stratigrafici
Tavola 11/GEO	Carta dei vincoli e fattibilità geologica
Tavola 12/GEO	Carta Litologica-Litotecnica
Tavola 13/GEO	Carta della fattibilità geologica
Tavola 14/GEO	Carta di sintesi
Elab. B1/GEO	Schede analitiche ambiti Capoluogo
Elab. B2/GEO	Schede analitiche ambiti Frazioni
Elab. C/GEO	Indagini Geognostiche e Geofisiche
Sezione Urbanistica	
Relazione tecnica	
Quadro Normativo	
Tav. n. 1A/B/C	Classificazione del territorio
Tav. n. 2A/B/C	Sistema delle reti infrastrutturali e tecnologiche
Tav. n. 3	"Delimitazione Centri Abitati"
Tav. n. 4	"Sistema delle tutele e dei vincoli territoriali"
Tav. n. 5	"Aree non idonee per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti"
Tav. n. 6	"Le classi dei suoli"

art. 7 – Il PSC e gli strumenti di pianificazione (RUE, POC e di settore)

1. Il PSC unitamente al Regolamento Urbanistico Edilizio –di seguito RUE– e al Piani Operativi Comunali –di seguito POC– costituiscono gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale ai sensi della LR. 20/2000 s.m. e i.

2. L'approvazione del Piano Strutturale, quando congiunta con l'approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio, comporta l'abrogazione e sostituzione delle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale e sue varianti rispetto al tessuto consolidato e rurale. Con la successiva approvazione del Piano Operativo Comunale perderanno efficacia anche le residue previsioni del PRG.

3. Il Piano Operativo Comunale (POC) individua e disciplina in conformità al PSC gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare ordinariamente nell'arco temporale di cinque anni. In particolare si riconosce a questo strumento anche una funzione programmatoria così come previsto dalle integrazioni alla L.R. n.20 del 2000 introdotte dalla L.R. n.6 del 2009.

4. Il RUE contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano il territorio rurale ed il tessuto urbano consolidato.

5. Il RUE ed il POC possono rettificare le delimitazioni di tutti gli ambiti rappresentati sulla cartografia del PSC, per adeguamenti cartografici (errori, incongruenze, ecc....) necessari a coincidere con limiti rilevabili sul terreno ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore ovvero su basi cartografiche di diversa natura (ad es. carta catastale). Le predette rettifiche non costituendo difformità con il presente PSC non comportano variante allo stesso.

Ai sensi del §3 dell'art. 28 L.R. 20/2000 e s. m. ed i., la puntuale definizione circa l'assetto insediativo ed infrastrutturale del territorio comunale spettano al POC senza che ciò comporti variante al PSC

6. I Piani comunali di settore approvati dopo l'entrata in vigore del PSC dovranno recepire ed approfondire i contenuti del presente piano.

art. 8 – Il PSC e le direttive per la formazione del RUE

1. CONTENUTI DEL RUE. Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) dovrà avere i contenuti previsti dall'art. 29 della L.R. 20/2000 e dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa R.E.R. n. 279/2010 – Circolare PG/23900 del 01 febbraio 2010.

1.1 In particolare, per attuare le scelte del presente piano, esso dovrà contenere le norme generali che riguardano:

- a. recepimento della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa R.E.R. n. 279/2010 in relazione alla definizione dei termini e dei parametri da utilizzare nella

progettazione e nella valutazione degli interventi edilizi e i relativi metodi di calcolo;

- b. la disciplina delle tipologie, delle modalità attuative e delle procedure per gli interventi di trasformazione, nonché delle destinazioni d'uso;
- c. la definizione delle regole per la qualità degli interventi, articolate in:
 - c.1 regole per la progettazione e realizzazione degli edifici (sia rispetto alla qualità formale e compositiva che alla qualità tecnica, con particolare riguardo alle questioni del risparmio energetico, dell'uso di fonti energetiche rinnovabili, della corretta gestione del ciclo dell'acqua) comprensive delle norme igieniche di interesse edilizio;
 - c.2 regole per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture (strade, corsi d'acqua, piste ciclabili, ecc.);
 - c.3 regole per la progettazione e realizzazione degli spazi aperti (aree verdi, aree boscate, vasche di laminazione, piazze e spazi pedonali, ecc.);
- d. la disciplina del contributo di costruzione e le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali;
- e. i criteri per l'applicazione della perequazione calibrata sulle diverse Classi di Suoli definite nel presente piano e da utilizzare nella formazione dei POC.

1.2 Il RUE dovrà altresì contenere, in conformità alle previsioni del presente piano, la disciplina urbanistica specifica:

- a. delle trasformazioni negli ambiti consolidati, quale che sia la loro destinazione d'uso, residenziale o produttiva, e nel territorio rurale;
- b. degli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente nel centro storico e negli ambiti da riqualificare;
- c. le modalità di intervento su edifici e impianti per l'efficienza energetica e le modalità di calcolo degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli di prestazionali superiori al requisito minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore;
- d. degli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive, volti al completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici;
- e. il RUE può stabilire, per le parti di territorio specificamente individuate dal PSC, e in conformità allo stesso, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi.

1.3 La disciplina di cui al precedente punto 1.2 dovrà essere articolata comprendendo almeno i seguenti livelli normativi:

- a. **caratteristiche degli usi** (funzioni degli edifici e degli spazi aperti, ecc.);
- b. **caratteristiche dimensionali** (altezze, densità edilizie, ecc.);
- c. **caratteristiche ambientali** (copertura e permeabilità dei suoli, trattamenti, ecc.);

d. **caratteristiche sulla qualità** (tipologie per gli interventi, requisiti per la tutela del patrimonio culturale, ecc.).

2. FORMA DEL RUE. Il RUE, sarà costituito da un articolato normativo e da una serie di mappe in scala adeguata.

Le mappe del RUE dovranno essere articolate e fare riferimento ai livelli normativi definiti al precedente punto 1.3.

3. LA FORMAZIONE DEL RUE. Il RUE viene predisposto mediante consultazione e partecipazione dei cittadini.

Il percorso di approvazione del RUE prevede:

a. Il Comune adotta il RUE e procede al suo deposito presso la propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni. Il Comune decide sulle osservazioni presentate ed approva il RUE. Il medesimo procedimento si applica anche per le modifiche al RUE;

b. Copia integrale del RUE approvato è trasmessa alla Provincia e alla Regione ed è depositata presso il Comune per la libera consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'Amministrazione Comunale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale;

c. Il RUE entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di cui al punto "b";

d. Ogni modifica del RUE comporta l'obbligo della sua redazione in forma di testo coordinato;

e. Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29 comma 2-bis LR. 20/00 s.m. e i., è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34 LR. 20/00 s.m. e i.

art. 9 – Il PSC e le direttive per la formazione dei POC

1. I Piani Operativi Comunali (POC) sono gli strumenti urbanistici che individuano e disciplinano gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di ciascun quinquennio, in conformità alle previsioni del PSC e senza modificarne il contenuto. Trascorso tale periodo, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate, sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio.

2. I POC saranno redatti ai sensi dell'art. 30 L.R. 20/2000 e s.m.; in particolare, per attuare le scelte generali del PSC, i POC dovranno contenere:

a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC, purché non riguardino ambiti soggetti a disciplina di tutela;

a-bis) un apposito elaborato denominato "Documento programmatico per la qualità urbana" che, per parti significative della città comprensive di quelle disciplinate dal POC stesso, individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile.

3. Nel definire le modalità di attuazione di ciascun nuovo insediamento o intervento di riqualificazione il POC applica criteri di perequazione di cui ai successivi artt. 17-19.

4. Il POC programma la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità.

5. Nella predisposizione del POC, il Comune attua forme di consultazione e partecipazione nonché di concertazione con le associazioni economiche e sociali.

Il POC è adottato dal Consiglio, ed è depositato presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione della sede presso la quale il piano è depositato e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano a diffusione locale e il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5 chiunque può formulare osservazioni. Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva.

7. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, il Consiglio Comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il piano alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il piano.

8. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Provincia e alla Regione ed è depositata presso il Comune per la libera consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'Amministrazione Comunale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.

9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione.

Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda agli artt. 30 e 34 della L.R. 20/2000.

10. In un ottica di contenimento dell'espansione urbana su aree esterne al territorio urbanizzato e al fine di promuovere un ordinato sviluppo dei tessuti residenziali, in

fase di costruzione del POC dovranno essere puntualmente considerati i disposti degli articoli 63, 64 e 73 del PTCP attuando prioritariamente le aree limitrofe ai centri edificati.

art. 9 Bis – Il monitoraggio del Piano

1. L'Amministrazione Comunale promuove un'attività permanente di verifica e valutazione dello stato di attuazione del PSC, delle trasformazioni territoriali indotte e dell'efficacia delle azioni realizzate.

2. Costituiranno oggetto specifico di attività di monitoraggio e valutazione:

- n. abitanti insediabili, n. abitanti equivalenti, superficie utile lorda realizzata, dotazioni territoriali realizzate, verifica rapporto dotazioni territoriali/abitanti;
- i contenuti della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT), utilizzando a tale fine il set di indicatori individuati, attivando le collaborazioni istituzionali di cui all'art.17 della LR 20/2000 s.m.;

3. Rapporto di monitoraggio. La valutazione degli esiti del monitoraggio sarà restituita in un documento di pubblica consultazione elaborato dall'amministrazione comunale con cadenza quadriennale. Esso indirizza la formazione degli strumenti urbanistici operativi e attuativi, adattandone obiettivi e azioni alle condizioni rilevate.

PARTE II – DISCIPLINA DEL TERRITORIO

art. 10 – Classificazione del territorio

1. I contenuti e gli obiettivi del PSC sono tradotti in una suddivisione del territorio per SISTEMI e AMBITI, così come definiti nei successivi articoli.

2. La disciplina dei **Sistemi** definisce gli obiettivi e le prestazioni che il PSC prevede per le diverse parti di territorio così individuate.

La disciplina degli **Ambiti** definisce i caratteri dimensionali e le criticità ambientali di tali previsioni con riferimento alle unità territoriali individuate.

3. La presente Parte detta la disciplina dei sistemi e degli ambiti ed in particolare definisce le direttive e gli indirizzi che dovranno essere rispettati dagli strumenti di pianificazione operativa (RUE e POC).

DISCIPLINA DEI SISTEMI

art. 11 – I Sistemi

1. Il PSC individua e disciplina i seguenti sistemi:

- sistema naturale e ambientale
- sistema insediativo storico
- sistema delle dotazioni territoriali
- sistema delle infrastrutture per la mobilità.

art. 12 – Il sistema delle aree di valore naturale e ambientale

1. La pianificazione comunale concorre alla salvaguardia del valore naturale, ambientale, paesaggistico del territorio ed al miglioramento dello stato dell'ambiente, quali condizioni per lo sviluppo dei sistemi insediativi e socio economici. Essa, ispirandosi a criteri di sostenibilità ambientale e territoriale, sottopone a valutazione di sostenibilità le scelte operate dagli strumenti urbanistici.

2. Il PSC accerta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali presenti sul territorio comunale, dettando le norme per la loro salvaguardia ed individuando gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare, in conformità alle previsioni del PTCP2007.

3. Il sistema naturale e ambientale è costituito dalle aree necessarie al funzionamento ambientale del territorio e individuate in funzione delle caratteristiche idrogeomorfologiche, vegetazionali, delle principali connessioni eco-biologiche.

4. Il PSC riconosce al Sistema naturale e ambientale un ruolo di particolare rilievo in considerazione della sua capacità e/o potenzialità di interconnettere ambiti e ambienti diversi, di collegare e valorizzare l'insieme delle aree naturali, di formare ambiti di sicurezza rispetto al rischio idraulico e di costituire riserve di naturalità e zone filtro finalizzate alla coesistenza di funzioni altrimenti incompatibili, di

sviluppare e favorire la comunicazione ecobiologica nonché lo scambio e lo sviluppo della biodiversità.

5. Il PSC rappresenta nella tavola 1 del Quadro Conoscitivo, il Sistema delle aree di valore naturale e ambientale.

6. Il sistema delle "risorse naturali" è costituito dagli elementi strutturanti la geografia del territorio. Tali elementi, la cui perimetrazione e localizzazione è rappresentata nella tavola 1 e Alleg. 1 del Quadro Conoscitivo, comprendono:

- le risorgive;
- gli invasi, gli alvei dei corsi d'acqua principali;
- le aree forestali e boscate;
- area torrente Riglio;
- i siti di Rete Natura 2000.

7. Questi elementi garantiscono la connessione tra le diverse parti del territorio e tra gli ambienti rurali e quelli urbani. Tali elementi risultano fondamentali anche per la dinamica fluviale complessiva e per le reti ambientali di area vasta, oltre che per favorire lo scambio ecobiologico e lo sviluppo della biodiversità.

8. Obiettivo generale è quello di garantire la continuità delle connessioni riconosciute attraverso la conservazione delle caratteristiche ambientali degli elementi.

Indirizzi Il RUE e i POC dovranno favorire, lungo le aste fluviali, gli interventi di recupero delle connessioni eco-biologiche, e la ridefinizione del rapporto di visibilità tra il capoluogo ed il Nure, anche attraverso la previsione di nuovi spazi di relazione. Per gli elementi di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di tutela e valorizzazione come di seguito elencate:

- a.** le risorgive, le disposizioni di cui all'art. 54;
- b.** gli invasi, gli alvei dei corsi d'acqua principali, le disposizioni di cui all'art. 49;
- c.** le aree boscate, le disposizioni di cui all'art. 25;
- d.** l'area Torrente Riglio, le disposizioni di cui all'art. 28;
- e.** i siti di Rete Natura 2000, le disposizioni di cui all'art. 35;

9. Le risorgive e i fontanili individuati al centro della zona di rispetto indicata in tav. 4 sono da intendersi quali aree ad elevata vulnerabilità delle acque all'inquinamento ed ambiti di riqualificazione ecologica, per i quali valgono le seguenti disposizioni:

- a.** non sono ammessi interventi e/o immissioni suscettibili di alterare il sistema idraulico del capofonte e il relativo microambiente, ad eccezione delle normali operazioni di manutenzione;
- b.** non è consentita l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone;
- c.** fatto salvo quanto stabilito dagli strumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, non è consentita l'utilizzazione di fertilizzanti, fitofarmaci ed altri presidi chimici in un intorno di almeno 10 metri dalle risorgive e dalle sorgenti;

- d.** è vietata l'installazione di sostegni per infrastrutture e la collocazione di impianti tecnologici non amovibili;
- e.** sugli edifici esistenti in prossimità delle emergenze sono ammessi gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, adeguamento funzionale e ristrutturazione secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), i) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002;
- f.** non sono consentite opere di nuova urbanizzazione e di edificazione in genere per un raggio di almeno 50 metri dalla testa del fontanile;
- g.** le zone coltivate limitrofe a tali ambienti costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti e finanziamenti comunitari in favore del mantenimento e della gestione, su seminativi ritirati dalla produzione, di aree a prato permanente, eventualmente arbustato o alberato;
- h.** sono favorite operazioni di prelievo guidate e manutenzione conservativa non meccanizzata tese alla salvaguardia dell'emergenza d'acqua, allo spurgo periodico del fondo dell'invaso ed alla tutela delle biodiversità presenti, anche attraverso incremento della vegetazione igrofila spondale o di formazione siepate più esterne, con funzione di schermatura perimetrale.

art. 13 - Il sistema: insediativo storico

1. Il sistema "insediativo storico" è costituito dai tessuti di origine medioevale e rinascimentale del centro storico di San Giorgio Piacentino e del nucleo centrale delle frazioni di San Damiano e Rizzolo caratterizzati dalla presenza di complessi fortificati, successivamente trasformati in residenza come gran parte delle strutture di questo tipo presenti sul territorio piacentino.

Gli elementi che compongono il sistema insediativo storico sono definiti nel successivo art. 16.1, e disciplinati all'art. 29.

2. Per i nuclei storici il PSC pone i seguenti obiettivi di carattere generale:

- valorizzare le aree dei nuclei storici attraverso il recupero degli edifici e delle superfici, nell'ottica di recuperare il senso di centro storico e favorire una convivenza tra le varie funzioni sia di carattere residenziale che di carattere amministrativo, commerciale, turistico e di servizio;
- garantire le condizioni per l'accessibilità alle aree centrali e per la sosta in relazione agli usi previsti ed in particolare in risposta alla domanda di parcheggi per i residenti;
- valorizzare le attività che si intendessero attivare nell'ambito del centro attraverso specifici piani di recupero e anche attraverso meccanismi di agevolazione degli insediamenti commerciali;
- valorizzare il patrimonio edilizio e gli spazi aperti di interesse storico e quelli di valore architettonico.

3. Indirizzi. Il RUE e i POC, al fine di realizzare gli obiettivi previsti dovranno:

- favorire il riuso degli edifici esistenti con particolare riguardo alle funzioni residenziali e legate alla residenza;
- individuare e garantire la conservazione e la riqualificazione degli edifici di valore architettonico presenti all'interno del sub-sistema con particolare riguardo all'edilizia del Novecento;
- governare e disegnare le trasformazioni di aree particolarmente significative, quali:
 - . l'area di proprietà del complesso parrocchiale ai margini ovest del muro perimetrale della Rocca;
 - . gli interventi di riqualificazione in Via Roma, Via Trieste e attorno al castello di San Giorgio;
 - . la riqualificazione delle aree centrali nella frazione di San Damiano rispetto al castello;
 - . il recupero del parco pubblico del Castello di San Giorgio;
 - . il recupero del fabbricato di proprietà privata sito in Via Roma angolo Via Patrioti.

art. 14 - Il Sistema delle dotazioni territoriali

1. Il sistema delle "Dotazioni territoriali" è costituito dai principali impianti e opere destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.
2. Il PSC distingue il sistema delle dotazioni territoriali in:
 - attrezzature e spazi collettivi
 - reti tecnologiche.
3. *Indirizzi.* Il RUE, i POC e gli altri strumenti di gestione del territorio dovranno prevedere di:
 - realizzare un'adeguata dotazione di servizi territoriali e di attrezzature collettive al servizio della città;
 - il RUE, ai sensi di quanto previsto dall'art. A-26 della LR. 20/2000 stabilisce le modalità di calcolo della monetizzazione delle dotazioni territoriali;
 - il RUE, ai sensi del c.7 art. A-26 LR. 20/2000 e s.m. e i. regola i casi in cui in luogo della cessione delle aree di dotazione territoriale gli interventi di trasformazione contribuiscono alla costituzione ed al mantenimento delle dotazioni territoriali attraverso la monetizzazione delle aree;
 - il POC può stabilire il reperimento delle aree di dotazione territoriale al di fuori dell'ambito di intervento;
 - riqualificare, integrare e razionalizzare la rete delle attrezzature collettive.
4. Il RUE e i POC potranno ammettere l'insediamento di attività private funzionali e complementari alle attrezzature pubbliche, purché il perseguimento degli obiettivi fissati dal presente piano sia garantito da apposita convenzione con il Comune, relativa alle modalità gestionali.

art. 14.1 – Attrezzature e degli spazi collettivi

1. Il PSC individua e rappresenta nella tav. 1, le strutture e le aree destinate ai servizi di uso collettivo con riferimento:

- al patrimonio delle aree pubbliche o in corso di acquisizione pubblica, poste all'interno del territorio urbano e già destinate a servizi dal previgente PRG e dai suoi strumenti attuativi, per le quali il presente PSC conferma la destinazione funzionale.
- all'individuazione delle strutture di interesse comunale, anche non appartenenti al demanio comunale, esistenti o di cui è prevista la realizzazione.

2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano:

- l'istruzione;
- l'assistenza e i servizi sociali e igienico-sanitari;
- la pubblica Amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
- le attività culturali, associative e politiche;
- il culto;
- gli spazi verdi attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive;
- gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
- i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento.

3. Il PSC stabilisce le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree destinate alla viabilità :

- per insediamenti residenziali, 30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale del Comune determinato ai sensi dei commi 8, 9 dell'art. A-24 della L.R. 20/2000 s.m.;
- per insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali, e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;
- per insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15% della superficie complessiva destinata a tali insediamenti.

Tali opere sono realizzate dall'Ente pubblico o dai soggetti previsti dalla legislazione vigente in materia di realizzazione e gestione di opere, lavori e servizi pubblici.

5. Il RUE definisce, per ogni specifica funzione collettiva, le caratteristiche di intervento e i parametri edilizi con particolare riguardo ai rapporti tra superficie edificata e aree libere, in una logica di valorizzazione del contesto territoriale. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno essere dotati di tutti i servizi primari. Ogni intervento, inoltre, dovrà garantire degli spazi minimi per aree di parcheggio pubblico e privato nonché per aree di verde che dovranno tenere conto delle precisazioni contenute nella valutazione d'incidenza del PSC.

6. Compete al POC la determinazione, negli ambiti ad esso sottoposti dello standard di attrezzature e spazi collettivi, nel rispetto delle altre direttive delle presenti norme.

art. 14.1.1 - Attrezzature ed impianti tecnici e generali di rilievo comunale

1. Il presente PSC definisce l'organizzazione territoriale generale delle attrezzature ed impianti tecnici e generali di rilievo comunale con la individuazione cartografica di quelli esistenti:

- sedi per la gestione dei servizi tecnici del Comune e di altri Enti pubblici;
- aree cimiteriali.

2. Al RUE compete la precisazione degli usi ammessi e la definizione delle modalità di intervento e dei parametri edilizi all'interno delle aree di cui al presente articolo.

3. Il POC provvede a localizzare, sulla base dei requisiti sopraesposti, gli impianti e le attrezzature di nuova previsione definendo le modalità attuative, i parametri di intervento, le opere di ambientazione necessarie.

art. 14.2 - Reti tecnologiche

1. Il PSC individua e rappresenta nella tavola 2 gli elementi lineari delle reti tecnologiche con riguardo a:

- rete idrica
- rete fognaria
- rete elettrica
- rete di distribuzione del gas
- rete telefonia mobile.

2. Il POC stabilisce, per i diversi ambiti di competenza, le infrastrutture per le quali è necessario prevedere interventi di trasformazione, potenziamento, nuova realizzazione in relazione anche alle trasformazioni urbanistiche programmate.

3. L'ATO in collaborazione con il gestore del Servizio delle reti, elaborerà e recepirà, nel rispetto delle disposizioni vigenti, il nuovo regolamento di Pubblica Fognatura promuovendo azioni e vincoli di prestazione quali-quantitativa orientati alle caratteristiche di ciascun tronco collettante e dei sistemi terminali di trattamento.

4. *Rete fognaria.* La rappresentazione dello stato di fatto e delle condizioni reali della rete presenti nel Quadro Conoscitivo hanno evidenziato carenze prestazionali.

Compete all'Agenzia territoriale di competenza la definizione dei progetti di adeguamento e le opere necessarie per rispondere alle esigenze prestazionali del servizio.

art. 14.2.1 - Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

1. Il PSC individua nella tavola n. 5 le aree non idonee per la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti ai sensi della normativa di PPGR, secondo i disposti delle tavole, delle tabelle e delle norme di attuazione del PTCP (Capo 3° Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti art. 36.1-36.5 e allegati).

2. Il PSC, in applicazione dei criteri specificati nel prospetto 2 dell'Allegato R alle NTA della Variante al PTCP, introduce il divieto assoluto di localizzazione di ogni

tipo di impianto di gestione dei rifiuti nell'ambito ad alta vocazione produttiva agricola.

art. 14.2.2 – Telecomunicazioni

1. Lo strumento PSC recepisce gli obiettivi di pianificazione e i contenuti espressi nel Documento Preliminare del PLERT Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva, approvato in data 13.11.2002 con atto G.P. n. 472.

2. Il Comune provvede, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 30/2000 e del sopraccitato PLERT ad assumere idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori di rete per la telefonia mobile, al fine di ridurre l'impatto ambientale, nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti.

3. In relazione alle potenzialità e alle modifiche tecnologiche degli impianti, dovranno effettuarsi campagne di controllo dei flussi elettromagnetici per monitorare gli impatti sulla salute e sull'ambiente.

art. 15 – Il Sistema della mobilità

1. Il sistema della mobilità è costituito dalla rete di infrastrutture funzionali alla circolazione dei veicoli, delle persone e delle merci (strade principali urbane ed extraurbane, rete di piste e percorsi ciclo-pedonali).

2. Il PSC affida al sistema della mobilità l'obiettivo di garantire il buon funzionamento della circolazione, e propone una specializzazione delle infrastrutture della mobilità e la loro messa a sistema favorendo lo sviluppo di reti interconnesse. In particolare si propone:

- una agevole e funzionale connessione tra la rete delle principali vie di comunicazione e quella delle strade di accesso, penetrazione e collegamento alle parti urbane;
- una netta separazione tra la mobilità del traffico pesante di attraversamento dei centri abitati e quello automobilistico legato alla vita quotidiana;
- il rafforzamento di sistemi di mobilità alternativi fondati sull'uso della bicicletta e dei mezzi pubblici.

3. Il PSC indica nella tavola 2 il Sistema della mobilità, e lo articola nei seguenti tematismi:

- mobilità su gomma in genere;
- mobilità ciclabile;
- parcheggi.

4. Le localizzazioni delle dotazioni infrastrutturali ed i relativi tracciati di progetto riportati nella tavola 2 sono indicativi e verranno precisati dai POC. Le modifiche derivate da approfondimenti progettuali, non costituiscono variante al PSC.

art. 15.1 – Mobilità veicolare

1. La mobilità veicolare è costituito prevalentemente dagli spazi destinati alla circolazione degli autoveicoli.
2. La realizzazione di nuovi tratti stradali e/o il potenziamento di quelli esistenti dovrà essere preceduto dall'espletamento delle valutazioni ambientali previste dalla Legge ed in particolare dal nuovo Codice della Strada.
3. Il PSC individua i seguenti tipi di strade per ognuna delle quali stabilisce obiettivi ed indirizzi:
 - strade di collegamento territoriale;
 - strade di accesso alla città;
 - strade di penetrazione e di collegamento;
 - strade di distribuzione.

art. 15.1.1 – Strade di collegamento territoriale

1. Sono le strade extraurbane ad itinerario continuo che permettono la comunicazione veloce tra punti distanti del territorio comunale, oltre che l'accesso all'autostrada, senza incrociare/attraversare i centri abitati ed in particolare:
 - la strada provinciale S.P. n. 6 e la tangenziale in frazione di Rizzolo;
 - la strada provinciale S.P. n. 36;
 - la tangenziale est del capoluogo;
 - la strada provinciale San Giorgio – Pontenure in direzione autostrade.
2. *Indirizzi.* In particolare il RUE e i POC dovranno prevedere:
 - soluzioni progettuali specifiche per gli ingressi del capoluogo: ingresso nord all'intersezione tra le s.p. n. 6 e n. 36 bis, e l'ingresso sud s.p. n. 6 (Via Firenze fronte zona artigianale) con la realizzazione di opere per migliorare l'accessibilità e la viabilità in queste zone per garantire sicurezza ed efficienza al traffico veicolare;
 - la riqualificazione e l'adeguamento dei tratti esistenti all'interno dei centri abitati uniformando la sezione stradale ed adeguandola all'immediato contesto.

art. 15.1.2 – Strade di accesso al centro abitato

1. Sono le strade ad itinerario continuo che permettono di collegare la viabilità urbana alla rete viabilistica di collegamento territoriale.
2. Obiettivo principale del PSC per questo insieme di strade è la realizzazione della rete prevista e dei collegamenti con la nuova e esistente viabilità di collegamento territoriale.
3. *Indirizzi.* Il RUE e i POC dovranno prevedere:
 - la realizzazione dei tratti di strada mancanti per completare la bretella di collegamento in Frazione di San Damiano;
 - la realizzazione dei tratti di strada mancanti per completare la viabilità a servizio delle attività produttive in Frazione di San Damiano;

- la riqualificazione e l'adeguamento dei tratti di interconnessione tra la tangenziale est del capoluogo con Via Napoli e la località il Bassetto, mediante la realizzazione di un viale di collegamento tra le due provinciali connesse con la rotonda posta a sud sulla nuova tangenziale est. Le modifiche derivate da approfondimenti progettuali, non costituiscono variante al PSC.

art. 15.1.3 - Strade di penetrazione e di collegamento

1. Sono le strade extra-urbane ed urbane di collegamento sia tra le diverse parti del centro abitato (quartieri), sia tra queste e la viabilità di collegamento territoriale. Il buon funzionamento di queste favorisce l'accesso alle diverse zone urbanizzate distribuendo più uniformemente i flussi di traffico su più tracciati viabilistici.

2. In relazione agli obiettivi di connessione tra le diverse parti urbanizzate che queste strade comportano, si rende necessaria una progettazione che tenga conto degli aspetti connessi alla relazione tra funzione viabilistica e asse abitato.

3. *Indirizzi.* In particolare il RUE e i POC dovranno prevedere:

- la creazione di piattaforme stradali attrezzate che contengano, oltre alla zona viabile, gli spazi a parcheggio, aree dedicate all'impianto di alberature e cespugli a mitigazione dell'impatto acustico e atmosferico determinato dal traffico e corsie ciclopeditoni possibilmente a doppio senso di marcia;

- la creazione, dove previsto, di piazzole di fermata per i mezzi pubblici su spazi esterni alla piattaforma stradale;

- la limitazione, dove possibile e soprattutto in ambito extrarurbano, degli accessi laterali alle zone destinate alla viabilità attraverso una previsione riduttiva attuata con la creazione di controviai che convogliano il traffico proveniente dai quartieri, su innesti attrezzati;

- la formazione di adeguati attraversamenti pedonali-ciclabili, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di modifica della piattaforma stradale o di restringimento attrezzato della corsia, localizzandoli preferibilmente in corrispondenza delle discontinuità dei tracciati o degli incroci principali anche al fine della limitazione della velocità nei tratti più rettilinei.

art. 15.1.4 - Strade di distribuzione

1. Sono le strade urbane che distribuiscono e raccordano il traffico locale.

2. Obiettivo principale del PSC è la definizione di una rete di strade più razionale al fine di favorire i collegamenti tra una parte e l'altra dell'abitato in particolare del capoluogo.

3. Si configura pertanto la previsione di un tracciato urbano a est dell'abitato tra Via Napoli e Via Ghittoni, a ovest tra Via Vignola e Via Caduti sul lavoro oltre a un anello a sud tra le due strade provinciali.

4. Un ulteriore obiettivo relativo al traffico di distribuzione riguarda la riqualificazione dell'accesso sud al capoluogo (via Firenze fronte zona artigianale) con

la realizzazione di opere per l'adeguamento degli accessi alla zona artigianale per rendere più agevole il passaggio di mezzi articolati.

5. Indirizzi. Il RUE e i POC e gli altri strumenti di gestione, dovranno prevedere l'adeguamento degli spazi delle strade di distribuzione al ruolo prospettato.

art. 15.2 - Mobilità ciclabile

1. E' costituita dalla rete di percorsi ciclabili che collega il capoluogo ai comuni limitrofi, al resto del territorio, e tra loro alle diverse parti del centro abitato.

2. I percorsi ciclabili previsti dal PSC si articolano in:

a. percorsi urbani;

b. percorsi di valenza ambientale (ciclopista della Valnure).

3. Il PSC si pone l'obiettivo di realizzare una connessione ciclabile tra le varie parti del territorio con particolare attenzione all'accessibilità alle attrezzature e ai servizi collettivi.

4. Indirizzi. A tal fine il RUE e i POC dovranno prevedere di completare la rete di percorsi ciclabili, realizzandone i tratti mancanti e sistemando quelli esistenti favorendone la continuità e la riconoscibilità rispetto al ruolo individuato; privilegiando, ove possibile, l'uso dei manufatti stradali esistenti.

DISCIPLINA DEGLI AMBITI

art. 16 - Gli Ambiti

1. Nella tavola 1 il PSC classifica il territorio ai sensi dell'art. 28 della LR.20/2000 in:

- territorio urbanizzato
- territorio urbanizzabile
- territorio rurale.

Il perimetro del territorio urbanizzato, inteso come insieme delle aree effettivamente edificate, o in costruzione e i lotti interclusi trova applicazione anche ai fini dei rispetti stradali.

2. Il PSC individua gli ambiti del territorio comunale stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici ed i requisiti prestazionali.

3. Le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal POC senza che ciò costituisca modifica o variante al PSC.

4. Il RUE e i POC dovranno altresì rispettare il dimensionamento complessivo massimo, in termini di abitanti residenti insediabili, cui andrà aggiunta la popolazione che gravita stabilmente sul comune.

5. Gli ambiti individuati nella tavola 1 "Classificazione del territorio", sono articolati in:

Territorio urbanizzato

- Ambiti storici
- Ambiti urbani consolidati
- Ambiti da riqualificare
- Ambiti in trasformazione
- Ambiti specializzati per attività produttive

Territorio urbanizzabile

- Ambiti per nuovi insediamenti

Territorio rurale

- Aree di valore naturale e ambientale
- Aree di valore ambientale denominate "Parco urbano del Nure" e "Parco fluviale del Riglio"
- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
- Ambiti agricoli periurbani di cintura
- Insediamenti rurali isolati.

6. Il presente piano individua infine nella tavola 2, le principali infrastrutture di progetto e le infrastrutture da riqualificare nonché i rispettivi corridoi infrastrutturali. I tracciati e le localizzazioni delle infrastrutture individuate nella tavola 2 sono indicativi e verranno precisati in sede di POC. Gli interventi nei corridoi delle infrastrutture di progetto e da riqualificare sono disciplinati dal RUE.

art. 16.1 – Ambiti storici

1. Gli ambiti storici comprendono:

- Centri storici urbani
- Insediamenti di interesse storico testimoniale
- Aree vegetazionale di interesse storico
- Edifici e complessi di interesse storico architettonico tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004
- Edifici e complessi di interesse storico architettonico
- Zone di interesse archeologico.

2. Il PSC individua gli edifici di interesse storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al D.L. n.42/2004, e definisce gli interventi ammissibili.

3. Per le aree comprese all'interno di tali ambiti il PSC si pone, oltre a quanto indicato per i rispettivi sistemi i seguenti ulteriori obiettivi:

- conservare i fabbricati, i manufatti e gli spazi aperti di valore storico testimoniale e le strutture urbanistiche delle parti medioevali e rinascimentali;
- valorizzare il patrimonio edilizio esistente attraverso il recupero degli edifici e delle aree dismesse, nell'ottica di garantire un'adeguata articolazione funzionale che preveda, oltre alla destinazione residenziale anche quelle per servizi, commerciali, turistico ricettive, ecc.;

- garantire le condizioni per la sosta dei veicoli in relazione agli usi previsti ed in particolare in risposta alla domanda di parcheggi per i residenti; parallelamente dovranno essere favorite strategie per l'utilizzo di mezzi per il trasporto di cose e persone adeguati alla circolazione lungo le strade delle aree centrali;
- valorizzare le attività economiche esistenti e di futuro insediamento anche attraverso meccanismi di agevolazione;
- valorizzare gli spazi aperti di interesse storico e quelli di valore architettonico anche in relazione all'appartenenza agli altri sistemi (rete verde).

4. Indirizzi. Il RUE e i POC, per gli ambiti storici, al fine di realizzare gli obiettivi previsti dovranno:

- favorire il riuso degli edifici esistenti con riguardo alle funzioni residenziali e legate alla residenza, raccordandolo alla necessità di prevedere adeguati spazi per la sosta dei residenti;
- favorire la costituzione e la valorizzazione delle attività di interesse economico-turistico;
- governare e definire la trasformazione delle aree strategiche per la valorizzazione del centro;

5. Direttive. Il RUE disciplina gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto di quanto previsto dall'art. A-7 L.R. n° 20/2000 e s.m.i., e in particolare:

- a)** del divieto di modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;
- b)** dell'esclusione di rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato, intendendosi per rilevanti quelle che comportano variazioni rilevanti alle modalità di funzionamento complessivo dei centri storici;
- c)** dell'inammissibilità dell'aumento delle volumetrie preesistenti e dell'impossibilità di rendere edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perchè destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.

art. 16.1.1 - Centri storici urbani

- 1.** Comprende le parti del territorio urbano interessate da agglomerati urbanistico-edilizi che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.
- 2.** E' identificato come centro storico urbano il centro storico di San Giorgio e quello delle frazioni di Rizzolo e San Damiano che individua le aree già perimetrare dal previgente PRG.
- 3.** Ad ulteriore precisazione e integrazione rispetto a quanto stabilito per l'ambito, nei centri storici urbani:
 - è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono la testimonianza storica o culturale;

- le modificazioni alle destinazioni d'uso in atto saranno regolamentate dal RUE in modo da non alterare in misura rilevante i caratteri che conformano l'insediamento storico;
- non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.

art. 16.1.2 - Zone storiche urbane ed extraurbane

1. Il PSC individua, ai sensi dell'art. 24 del PTCP, le zone storiche di antica formazione, di particolare pregio architettonico e ambientale.
2. Compete al RUE disciplinare le unità edilizie, attraverso l'attribuzione dei valori storici a cui corrispondono le tipologie di intervento.
3. Ad ulteriore precisazione e integrazione rispetto a quanto stabilito per l'ambito:
 - sulle aree libere di tali zone non è consentita l'edificazione fatto salvo le eccezioni previste dalle tipologie di intervento
 - sui fabbricati presenti in tali zone, su cui non sono attribuiti valori di interesse storico, è ammessa la ristrutturazione edilizia; nel caso di demolizione e ricostruzione, i nuovi interventi dovranno essere coerenti nella tipologia e nei materiali al contesto storico di appartenenza.

art. 16.1.3 - Ambiti di interesse storico testimoniale

1. Il PSC individua e tutela in conformità al PTCP gli elementi storico testimoniali ancora presenti e/o rintracciabili sul territorio quali: la viabilità storica e il ponte.
2. Il PSC individua e tutela le pertinenze di carattere storico architettonico; compete al RUE la disciplina di tali aree.

art. 16.1.4 - Edifici e complessi di interesse storico architettonico

1. Il PSC individua gli edifici di interesse storico architettonico, presenti sul territorio comunale.
2. Per gli immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.lgs 42/2004, individuati dal PSC nel territorio rurale e nel territorio urbano con apposita simbologia, si osservano le prescrizioni e si consentono le opere autorizzate dalla competente Soprintendenza. Si intendono comunque sottoposti a vincolo, anche qualora non fossero rappresentati in cartografia, i beni sottoposti a tutela ai sensi del DLgs. 42/2004.
3. Il PSC considera come vincolati, ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 42/2004, anche tutti i beni con più di cinquanta anni di proprietà pubblica, o appartenenti a enti, istituti e persone giuridiche private senza fine di lucro, per i quali non sia stata effettuata con esito negativo la verifica dell'interesse culturale di cui al sopra citato art. 12, (vedi documentazione Quadro Conoscitivo). In relazione ad essi il RUE può individuare altre porzioni di territorio da sottoporre a disposizioni di tutela per il mantenimento delle condizioni di percezione.

4. Il RUE individua, classifica e norma gli edifici di pregio storico culturale e testimoniale con le relative aree di pertinenza specificando per ciascuno di essi le categorie di intervento ammissibili, gli indirizzi tecnici sulle modalità di intervento ed i materiali utilizzabili, nonché le destinazioni d'uso compatibili con la struttura e la tipologia.

art.16.15 - Zone di interesse storico e archeologico

1. Il presente PSC riconosce le aree di interesse archeologico articolandole in:

- siti di interesse archeologico vincolati;
- siti di interesse archeologico segnalati;
- assi della centuriazione.

2. Siti di interesse archeologico vincolati

Si tratta delle seguenti aree riconosciute di valore archeologico dal PTCP nella categoria b2 e interessate da vincolo istituito ai sensi della legge n. 1089/39 e/o del D.lgs. n.42/2004, tutelate dalla Soprintendenza Archeologica della Emilia Romagna:

· le località di Corneliano, Centovera, Pelledora (Pelle d'Oca) di Montanaro, Montanaro I e Montanaro II individuate con apposita simbologia nella Tavola 4 "Vincoli e tutela" sono soggette a "Controllo archeologico preventivo" e si identificano quali siti di cui all'art. 22 delle NTA del PTCP;

Per tali aree valgono le disposizioni vigenti in materia.

3. Siti di interesse archeologico segnalati

Tali zone corrispondono ad aree segnalate dalla Sovrintendenza per l'effettivo ritrovamento di reperti, caratterizzate da rinvenimenti dispersi in una pluralità di punti. Sulla base di tali informazioni, si è perimetrato un areale di tutela più ampio, intorno alla località segnalata, in quanto suscettibile, in caso di scavi o di lavori di movimento di terra, di restituire strutture e/o stratificazioni archeologiche in sito e dove quindi le attività di edificazione e di alterazione del profilo del terreno sono subordinate ad una verifica preliminare, da condurre in pieno accordo con la Sovrintendenza archeologica competente.

4. Spetta alla Sovrintendenza accertare la presenza e consistenza dei beni rinvenuti e a stabilire, le condizioni da porre al progetto e all'impianto del cantiere e le misure da prevedere ai fini della tutela, della valorizzazione e della fruizione.

5. Il RUE specifica ulteriormente le regole cui sono assoggettate le trasformazioni edilizie e dei suoli nei siti di interesse archeologico segnalati.

6. Assi della centuriazione

Il PSC individua e tutela, ai sensi dell'art. 23 del PTCP, gli assi e le tracce della centuriazione; compete al RUE disciplinare tali aree.

art. 16.2 – Ambiti urbani consolidati

1. Gli ambiti urbani consolidati rappresentano le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, che presentano un livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi complessi di riqualificazione.

2. Obiettivo del PSC per questo ambito, è quello di favorire la riqualificazione del tessuto urbano esistente dotandolo di migliori servizi e collegamenti al resto del territorio.

3. *Indirizzi.* Si richiamano, gli indirizzi riportati nel precedente art. 13.

4. *Direttive.* Negli ambiti così individuati il RUE persegue il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociale con essa compatibili.

Il RUE e i POC dovranno prevedere:

- il recupero degli edifici esistenti soprattutto sui fronti prospicienti gli spazi pubblici riqualificati o da riqualificare anche attraverso appositi strumenti che contemplino l'opportunità di avviare processi partecipati e di collaborazione tra pubblico e privato;
- la regolamentazione dell'uso delle attrezzature, degli arredi e della segnaletica per le attività commerciali e i pubblici esercizi;
- l'adeguamento delle dotazioni di servizi primari alle esigenze delle diverse aree;
- la riqualificazione dei tessuti urbani esistenti attraverso un attento progetto degli spazi pubblici; particolare attenzione dovrà essere posta alla costituzione di luoghi di connessione per ricollegare i tessuti residenziali attualmente divisi da assi stradali e infrastrutture;
- la valorizzazione degli spazi delle strade residenziali attraverso la formazione di ampie zone pedonali;
- il mantenimento e il potenziamento dei parcheggi;
- un adeguamento delle reti e dei sottoservizi agli usi previsti.

Nei tessuti urbani così individuati gli obiettivi vanno perseguiti favorendo la qualificazione funzionale ed edilizia attraverso interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento nonché attraverso il cambio della destinazione d'uso.

5. Le aree boschive, individuate in tav. 4 del PSC e presenti all'interno dei perimetri degli ambiti urbani consolidati, devono essere mantenute e sono sottoposte alle tutele previste dall'art. 25 del PSC.

art. 16.3 – Ambiti in trasformazione

Gli ambiti in trasformazione rappresentano le aree residenziali, già classificate dal PRG vigente sottoposte a Piano particolareggiato di intervento ϕ privato; per i quali, alla data di adozione del PSC, sia:

- deliberata l'autorizzazione a procedere al deposito;
- depositati;
- in corso di approvazione;
- approvati o in corso di attuazione.

Gli interventi sui fabbricati esistenti e sulle aree libere sono regolamentati dalle norme dello strumento particolareggiato nel rispetto delle disposizioni fissate dal PRG pre-vigente e dalla convenzione stipulata in corso validità .

In questi ambiti, è inoltre consentito il recupero della volumetria di cui all'indice edificatorio pari a 0,35 mq/mq applicato all'intera superficie territoriale, (superficie delle strade comprese), a condizione che il soggetto attuatore sia in grado di individuare e cedere dopo opportuno attrezzamento di commisurate superfici di standards, oltre al pagamento degli oneri di costo di costruzione.

In ogni caso, all'interno di ciascun piano di lottizzazione, la superficie fondiaria complessiva dell'intero P.P. non dovrà superare l'indice di utilizzazione fondiaria pari a 0,50 mq/mq.

Per quanto attiene alle dotazioni territoriali da individuare e cedere, nel caso in cui non sia ancora stata stipulata una convenzione o nel caso in cui questa sia già scaduta, il soggetto attuatore è obbligato a rispettare i requisiti minimi del presente strumento ovvero 30 mq/abit. insediato.

Il PSC prevede ai sensi della LR. 20/2000 la possibilità di monetizzare una quota parte delle dotazioni territoriali, demandando allo strumento di RUE, le modalità di calcolo.

A seguito dell'approvazione del PSC RUE POC, la presente disciplina perderà efficacia e i fabbricati esistenti saranno regolati dal RUE

art. 16.4 - Ambiti da riqualificare

1. Costituiscono ambiti da riqualificare le parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità; ovvero necessitano di politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono.

2. *Indirizzi.* Il PSC per le aree soggette a riqualificazione prevede la possibilità di modificare la destinazione d'uso compatibilmente alle condizioni locali del sito e della sua accessibilità. In particolare la possibilità di insediare le funzioni:

- residenziali
- attività economiche, commerciali, produttive e ricettive
- servizi collettivi.

3. Direttiva. Gli interventi di riqualificazione a POC sono attuati attraverso PUA, nel rispetto della L.R. n.19/98. Gli interventi di riqualificazione a RUE sono attuati con Permesso di Costruire integrato da Atto Unilaterale d'obbligo.

In entrambi i casi il PSC ammette:

- la possibilità del recupero della volumetria complessiva esistente.
- la possibilità di reperire gli spazi per gli standard al di fuori del perimetro dell'ambito. In questo caso è fatto obbligo al soggetto attuatore di cedere una *quota aggiuntiva* di standard rispetto ai minimi previsti. Tale *quota* sarà stabilita dalla Amministrazione Comunale per compensare il maggiore carico urbanistico e per garantire una maggiore qualità urbana del contesto edilizio che deve essere considerato oltre il perimetro dell'ambito d'intervento. Le dotazioni territoriali saranno attrezzate e cedute, (interne o esterne al perimetro dell'ambito) a favore dell'Amministrazione Comunale quanto meno nella misura minima prevista dal PSC commisurate alle differenti destinazioni d'uso effettivamente realizzate
- il ricorso all'art. 18 di cui alla L.R. n.20/00 e s. m. ed i. secondo le indicazioni dell'art. 31 delle presenti norme.

art. 16.5 - Ambiti specializzati per attività produttive

1. Sono costituiti dalle parti di territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive esistenti.

In particolare per quanto attiene l'area individuata dal PSC in località Case Nuove (ex stabilimento Velchi) la possibilità d'intervento, secondo la potenzialità espressa nella scheda d'Ambito Case nuove dell'Allegato 1, con la possibilità di recupero della volumetria esistente è strettamente connessa alla approvazione di un PUA con riferimento alla scheda d'Ambito "Case Nuove" contenente oltre alle previsioni di tipo urbanistico edilizio anche le indagini ambientali e la caratterizzazione del sito finalizzata all'insediamento di funzioni produttive di tipo artigianale, logistico, terziario, commerciale.

2. Le trasformazioni edilizie e funzionali ammissibili in questi ambiti sono disciplinate dal RUE nel rispetto di quanto indicato nelle diverse discipline del PSC.

3. Gli obiettivi generali che il PSC prevede per il tali ambiti sono:

- favorire la connessione delle aree produttive con la viabilità territoriale in particolare le zone a sud e a nord dell'abitato alla prevista tangenziale est in direzione dei principali nodi di interscambio;
- favorire i collegamenti, anche ciclabili, con le altre parti della città;
- garantire un'adeguata presenza di servizi e attrezzature capaci di rispondere alle esigenze degli addetti;
- garantire un opportuno trattamento degli spazi aperti di uso pubblico che vada nella duplice direzione di agevolare il movimento e la sosta dei mezzi e delle persone;

- garantire il corretto funzionamento idraulico e ambientale di queste parti di territorio, attraverso la non totale impermeabilizzazione dei suoli pubblici e privati;
- garantire la predisposizione di filtri e barriere verdi e di mitigazione tra le aree a diversa destinazione a difesa e compensazione nei casi accertati di insufficienza o di marcato degrado.

4. Indirizzi. Una maggiore accessibilità a queste aree sarà garantita dalla realizzazione della tangenziale est del capoluogo e dalle connessioni tra questa e la viabilità di smistamento ai lotti produttivi. Per la prossimità al centro abitato, si esclude l'insediamento di attività insalubri di prima classe di cui al DM 05/09/1994.

In particolare per quanto attiene l'area in località Case Nuove il PSC prevede espressamente la possibilità di localizzare strutture di vendita commerciali. La localizzazione di medie strutture di vendita di tipo alimentare è consentita esclusivamente in caso di trasferimento di altre strutture già insediate nell'ambito del territorio.

5. Direttive. Ai fini della salvaguardia della qualità dell'aria, della tutela della salute e dell'ambiente il Comune richiede alle attività produttive con emissioni inquinanti in atmosfera, di presentare con frequenza temporale da concordare, rapporti che documentino le reali emissioni inquinanti in atmosfera attraverso adeguate campagne di rilievo. Le valutazioni e i rapporti di cui sopra, saranno redatti con riferimento ai contenuti del Piano di gestione della qualità dell'aria elaborato dalla Provincia.

Gli interventi di completamento, modifica funzionale, manutenzione ed ammodernamento dei fabbricati, delle opere di urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti, sono disciplinati dal RUE e sono attuati attraverso intervento diretto.

Nel caso di aree produttive dismesse o dismissibili, l'intervento è strettamente connesso ad un PUA coerente con le indicazioni di cui alla scheda d'ambito relativa.

Il PSC ammette:

- la possibilità del recupero della volumetria complessiva esistente.
- la possibilità di reperire gli spazi per gli standard al di fuori del perimetro dell'ambito. In questo caso è fatto obbligo al soggetto attuatore di cedere una *quota aggiuntiva* di standard rispetto ai minimi previsti. Tale *quota* sarà stabilita dalla Amministrazione Comunale per compensare il maggiore carico urbanistico e per garantire una maggiore qualità urbana del contesto edilizio che deve essere considerato oltre il perimetro dell'ambito d'intervento. Le dotazioni territoriali saranno attrezzate e cedute, (interne o esterne al perimetro dell'ambito) a favore dell'Amministrazione Comunale quanto meno nella misura minima prevista dal PSC commisurate alle differenti destinazioni d'uso effettivamente realizzate
- il ricorso all'art. 18 di cui alla L.R. n.20/00 e s. m. ed i. secondo le indicazioni dell'art. 31 delle presenti norme

5-bis. Il PSC per favorire e promuovere lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel territorio urbanizzato o adiacente ad esso, l'amministrazione

comunale, entro dieci giorni dalla presentazione del progetto da parte dei soggetti privati, convoca la conferenza dei servizi per la valutazione degli interventi di ampliamento e o di ristrutturazione dei fabbricati industriali o artigianali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge (L.R. n°6/2009) che comportino variante agli strumenti urbanistici. Si rimanda al testo integrale del §2, §3 e §4 dell'articolo A-14-bis della L.R. 20/00 e s. m. ed i. per le modalità attuative.

art. 16.6 - Ambiti per i nuovi insediamenti

1. Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono costituiti dalle parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, sia in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano, che in termini di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano. Si tratta di zone di espansione insediativa generalmente ai limiti ed in continuità con il perimetro del territorio urbanizzato o intercluse dallo stesso e normalmente servibili dal sistema delle opere di urbanizzazione generale esistente. Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza e di attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili. La tavola 1 di PSC individua tali ambiti.

2. Sono ambiti per nuovi insediamenti i seguenti:

- prevalentemente residenziali
- per servizi collettivi
- per insediamenti produttivi
- per insediamenti turistico e turistico religiosi

3. I nuovi complessi insediativi sono sottoposti a progettazione unitaria, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi. Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono soggetti ai POC, i quali definiscono, in conformità a quanto previsto nelle diverse discipline del PSC, i nuovi insediamenti da attuarsi nel rispettivo arco temporale di attuazione.

4. *Indirizzi.* Tali ambiti saranno caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza, di attività sociali e culturali, commerciali e artigianali con essa compatibili, in un rapporto equilibrato con le dotazioni territoriali.

5. *Direttive.* Il PSC stabilisce le seguenti quote di dotazioni territoriali minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi:

- per insediamenti residenziali, 30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale del Comune determinato ai sensi dei commi 8, 9 dell'art. A-24 della L.R. 20/2000;
- per insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento, o meglio di Superficie Utile;

I nuovi interventi dovranno assicurare la presenza o l'impegno a realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature, rete idrica, reti tecnologiche, parcheggi pubblici in misura minima di mq. 7 per ogni abitante convenzionale);

Gli interventi dovranno essere dotati di tutti i servizi a carattere primario collegati funzionalmente con le reti e gli impianti pubblici. Le aree verdi private dovranno essere opportunamente sistemate e piantumate e mantenute nel più perfetto decoro urbano. Gli spazi privati potranno essere delimitati e recintati a condizione che siano assicurate aree di parcheggio e di sosta pertinenti.

Tali ambiti dovranno garantire: un'adeguata accessibilità e la continuità delle piste pedonali e ciclopedonali indicate nel POC; e livelli alti di qualità e organizzazione urbana come sarà dettagliatamente specificato nel POC.

I nuovi interventi sono sottoposti a progettazione unitaria, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi.

Il PSC stabilisce i seguenti indici di Utilizzazione Territoriale:

- prevalentemente residenziali del capoluogo mq/mq **0,24 + 0,02** premialità
- prevalentemente residenziali dei centri abitati mq/mq **0,28 + 0,02** premialità
- insediamenti produttivi mq/mq **0,40 + 0,02** premialità
- insediamenti turistico e turistico religiosi mq/mq **0,30 + 0,02** premialità

Il POC specifica per tali ambiti la disciplina di intervento assoggettandoli alla formazione di PUA.

Il POC definisce i nuovi insediamenti da attuarsi nel proprio arco temporale di attuazione, all'interno degli ambiti delimitati e disciplinati dal PSC. Il POC in particolare perimetra le aree di intervento e definisce per ciascuna di esse le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale.

Compete al RUE definire gli interventi ammissibili sugli immobili esistenti compresi in tali ambiti.

art. 16.6.1 - Ambiti specializzati per attività produttive di nuovo intervento

1. Per ambiti specializzati per attività produttive di nuovo insediamento si intendono le parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, sia in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano, che in termini di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive. I predetti ambiti contengono altresì una limitata presenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali.

2. Il PSC può individuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. A14 della L.R. n.20/2000 e succ. modif. e integr., gli ambiti specializzati per nuovi insediamenti per attività produttive da caratterizzare come aree ecologicamente attrezzate, mediante la dotazione di infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Gli ambiti suddetti sono sottoposti a progettazione unitaria, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connesse. In questi ambiti al fine della

trasformazione degli insediamenti produttivi esistenti ovvero per la loro sostituzione, il Comune promuove specifici accordi con le imprese interessate, diretti a determinare le condizioni e gli incentivi per il riassetto organico delle aree al fine della loro trasformazione in aree ecologicamente attrezzate.

3. Indirizzi. Ai fini della salvaguardia della qualità dell'aria, della tutela della salute e dell'ambiente il Comune fa obbligo alle attività produttive di presentare, con frequenza temporale da concordare, rapporti che documentino le reali emissioni inquinanti in atmosfera attraverso adeguate campagne di rilievo. Le valutazioni e i rapporti di cui sopra, saranno redatti con riferimento ai contenuti del Piano di gestione della qualità dell'aria elaborato dalla Provincia.

Si escluderà, inoltre l'insediamento di attività comprese negli elenchi delle industrie insalubri di Prima classe di cui al DM 05/09/1994.

L'insediamento di nuove attività produttive dovrà contenere le adeguate misure di mitigazione e/o compensazione dell'impatto ambientale da concordarsi con l'amministrazione comunale.

Il POC disciplina le caratteristiche e le modalità di intervento.

Compete al POC definire le adeguate misure di mitigazione e/o compensazione dell'impatto (visivo, acustico, ecc....) dei nuovi insediamenti produttivi in prossimità di tessuti residenziali.

art. 16.7 – Zone Militari

1. Il PSC individua territorialmente due principali zone militari rappresentate dall'area ubicata nel capoluogo e destinata agli alloggi del personale "Villaggio Azzurro" e dall'area compresa nel sedime della base militare di San Damiano. Entrambe le aree ricadono in zone demaniali in giurisdizione del Ministero della Difesa-Ramo Aeronautica Militare.

a. Villaggio Azzurro

Considerato che sull'area posta al centro del capoluogo sono presenti fabbricati ad esclusivo uso residenziale, obiettivo del PSC è quello di consentire, in caso di dismissione dell'uso militare e di decadenza del vincolo di "strutture per la difesa nazionale", il recupero degli standard di servizio alla collettività dei quali la stessa risulta deficitaria a seguito appunto del vincolo imposto e assicurare la completa integrazione dell'area al contesto urbano circostante. E' demandato al POC lo studio sia distributivo, sia funzionale e viabilistico delle soluzioni progettuali.

b. Area della base Militare di san Damiano

L'estesa area della base militare pari a circa un decimo dell'intera superficie territoriale comunale, per sua ubicazione, connessione alla rete viabilistica e presenza di edifici e infrastrutture, rappresenta un ambito complesso di riconversione, plurifunzionale e di livello strategico. Complesso per la presenza di edifici, strutture, depositi, e hangar diversamente dislocati la cui eventuale riconversione, recupero o trasformazione dovrà essere oggetto di analisi accurate

con possibilità di avviare eventuali interventi di bonifica. Plurifunzionale poiché, pur in presenza di strutture e di edifici destinati alla difesa nazionale sono comunque distinguibili per usi e caratteristiche le diverse funzioni quali la residenza, i servizi e gli uffici. Strategico per posizione, adiacenza alle frazioni di San Damiano, Centovera e Godi e presenza di un vasto ecosistema costituito dalle aree limitrofe al torrente Nure, da canali e zone verdi. Si aggiunga in termini di strategicità la presenza della pista di atterraggio di oltre 2 km. di lunghezza.

2. *Indirizzi.* Sulla base delle indicazioni e delle scelte operate dall'Amministrazione Comunale gli indirizzi relativi alla riconversione delle aree militari presenti sono volti essenzialmente ad una riqualificazione di tali estensioni finalizzata sia alla integrazione con la rimanente parte del territorio urbanizzato ma anche e soprattutto al recupero di standard qualitativi che possano favorevolmente incidere sul miglioramento del benessere collettivo. In tal senso in caso di dismissione sarà favorito prevalentemente l'insediamento di funzioni:

- residenziali
- commerciali
- per servizi collettivi.

Per quanto attiene alle aree all'interno del sedime della base militare di San Damiano, in caso di dismissione il PSC prevede, oltre alle funzioni sopraindicate, la possibilità di insediamento di attività connesse:

- alla Protezione civile, quale polo logistico e operativo anche a valenza sovracomunale
- alla produzione di energia da fonte alternativa, attraverso la realizzazione di campi di produzione
- a parco per attività ludiche, quali ad esempio parchi tematici o di studio.

3. *Direttive.* In caso di dismissione e decadenza dei vincoli militari, le scelte urbanistiche e infrastrutturali saranno elaborate in ambito di una specifica variante al PSC e in quella fase, saranno rielaborate nuove ed opportune valutazioni di sostenibilità ambientale commisurate alla tipologia degli interventi ed al loro relativo impatto sull'ambiente e sulle infrastrutture

art. 16.8 – Territorio rurale

1. Il territorio rurale è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato e si caratterizza per la necessità di integrare e rendere coerenti politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con politiche volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili.

2. Nel territorio rurale la pianificazione persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, multifunzionale;
- preservare i suoli ad elevata vocazione agricola, consentendo il loro consumo, soltanto in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;

- promuovere nelle aree marginali la continuazione delle attività agricole e il mantenimento di una comunità rurale vitale, quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;
- mantenere e sviluppare le funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura;
- promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;
- valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani.

art. 16.9 – Area di valore ambientale

1. Questi ambiti d'interesse comunale, individuati nelle tavole 1A e 1C del PSC e denominati Parco urbano del Nure e Parco del Riglio, sono caratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo. Le loro denominazioni dipendono dalla loro collocazione territoriale, e non da una definizione regionale. Nel caso di quello del Riglio è stata perimetrata la zona pedecollinare morfologicamente orientata verso il torrente, il quale risulta peraltro già tutelato secondo le prescrizioni discendenti dal PTCP

2. La pianificazione territoriale e urbanistica assicura:

a) la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili con tutela dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;

b) la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali;

c) la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.

3. Tali ambiti individuano sia una porzione di territorio caratterizzata dalla particolare morfologia collinare e dalla copertura vegetazionale a superficie boscata sia aree limitrofe e quindi in collegamento con le pertinenze fluviali.

L'ambito agricolo di rilievo paesaggistico riconosciuto dal PSC è l'area del Parco del Riglio.

4. *Direttive.* La pianificazione urbanistica subordina lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, per l'agriturismo e ricreativi per il tempo libero sempreché quest'ultimi siano compatibili con l'esigenza di tutela del paesaggio.

Il RUE definisce le disposizioni a tutela dei valori paesaggistici escludendo nuovi interventi di nuova edificazione, disciplinando gli interventi di adeguamento e modesto

completamento degli insediamenti esistenti che risultino effettivamente indispensabili alle strutture produttive agricole ed agrituristiche.

Il RUE detta inoltre disposizioni inerenti le trasformazioni del paesaggio agrario, prevedendo di norma il mantenimento degli assetti attuali o possibilità di trasformazione degli stessi di cui sia preventivamente verificato l'esito paesistico, eventualmente subordinando l'effettuazione delle variazioni colturali più consistenti all'approvazione di un piano di sviluppo aziendale con valenza paesaggistica.

In particolare nelle aree denominate Parco Urbano del Nure e Parco del Riglio, dove a meno della dimostrazione di effettive esigenze connesse alla conduzione dei fondi agricoli, è esclusa l'attività edificatoria, i progetti dovranno confrontarsi con la specifica normativa peraltro richiamata dal PTCP e affrontare le tematiche della valorizzazione delle sponde fluviali e del paesaggio limitrofo attraverso la riqualificazione della vegetazione e degli ecosistemi.

Inoltre in coerenza con quanto previsto dall'art 57 del PTCP 2007, il PSC ammette le attività integrative del reddito agrario quali la silvicoltura, offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e l'agriturismo. Il PSC demanda al RUE il compito di limitare le correlate attività edilizie e di trasformazione del territorio.

art. 16.10 – Ambito ad alta vocazione produttiva agricola

1. Per ambiti ad alta vocazione produttiva agricola si intendono quelle parti del territorio rurale con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad una attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola è favorita l'attività di aziende strutturate e competitive, che utilizzino tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e sicurezza alimentare dei prodotti.

2. In tali ambiti la pianificazione territoriale e urbanistica, persegue prioritariamente gli obiettivi:

a) di tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi, escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non strettamente connesse con la produzione agricola;

b) di favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole, consentendo interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo e al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, la trasformazione e l'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione.

3. *Direttive.* Il RUE provvede ad identificare le tipologie aziendali agricole alle quali assegnare possibilità di insediamento, sviluppo e qualificazione.

Il RUE provvede inoltre ad identificare le tipologie di funzioni non strettamente connesse all'esistenza di un'azienda agricola, compatibili con il territorio rurale in

quanto poste a servizio delle attività agricole o comunque connesse con l'utilizzo del suolo agricolo.

Il RUE regola gli interventi edilizi in tali ambiti.

art 16.11 - Ambiti agricoli periurbani di cintura

1. Gli *ambiti agricoli periurbani di cintura*, ai sensi dell'art. A-20 della L.R. n. 20/2000, sono quelle parti del territorio rurale ai margini dei sistemi insediativi urbani che svolgono o possono svolgere funzioni di mitigazione ambientale e di integrazione funzionale tra sistema urbano e sistema produttivo agricolo.

Gli ambiti comprendono i seguenti elementi:

- a. varchi e discontinuità del sistema insediativo;
- b. visuali verso paesaggi di notevole pregio;
- c. territori rurali degradati o marginali in adiacenza al sistema insediativo urbano.

2. Negli *ambiti agricoli periurbani di cintura*, il presente PSC, attraverso specifiche direttive contenute nel RUE, persegue i seguenti obiettivi specifici:

- a. mantenere la conduzione agricola dei fondi con funzione di produzione di qualità organizzata, con misure di mitigazione degli effetti ambientali prodotti reciprocamente dal sistema insediativo urbano e rurale, nonché promuovere le attività integrative e compensative dei redditi agrari con anche attraverso la definizione di precisi indirizzi per il recupero del patrimonio edilizio esistente (strutture ricreative per il tempo libero, strutture agrituristiche, nei limiti di cui al successivo punto 3, §a e §c);
- b. migliorare la qualità ambientale dei sistemi urbani attraverso interventi compensativi e mitigativi nelle parti maggiormente vocate alla ricostituzione della Rete ecologica, anche attraverso meccanismi perequativi;
- c. rispettare il sistema edificatorio-storico esistente e il suo rapporto con l'ambiente naturale ed agricolo, incentivandone il recupero e rendendo le previsioni urbanistiche di ampliamento e ristrutturazione degli abitati, individuate all'interno dell'urbanizzato e urbanizzabile, il più possibile consone alle locali configurazioni edilizie in considerazione anche delle principali visuali di accesso ai sistemi urbani del territorio.
- d. attraverso il RUE disciplinare la nuova edificazione nel territorio agricolo ammissibile secondo criteri morfologici, tipologici e localizzativi coerenti con i caratteri tradizionali dell'insediamento e dell'ambiente rurale;
- e. attraverso specifici accordi con i privati secondo quanto previsto dall'art. 18 L.R. n°20/2000 e s. m. ed i. promuovere l'eliminazione delle strutture incongrue attraverso i processi delocalizzativi, con recupero delle volumetrie dismesse, all'interno degli ambiti urbanizzabili;
- f. mantenere e favorire la conduzione agricola del suolo con uso dei metodi di coltivazione biologici e della filiera corta ed incentivare invece la dismissione o il trasferimento di attività agricole o extragricole incompatibili con gli obiettivi della tutela del paesaggio agricolo;

g. favorire la riconnessione del sistema del verde urbano e periurbano attraverso la discontinuità dei tessuti insediativi residuali e degli spazi di frangia urbana, garantendo la conservazione della vegetazione naturale o seminaturale del paesaggio agrario per il miglioramento della qualità climatica, atmosferica, acustica ed ecologica del sistema insediativo; in tali spazi sono ammesse funzioni agricole a forte valenza ambientale e fruibili.

3. Gli ambiti *agricoli periurbani di cintura* sono prioritariamente destinati dal PSC a spazi di qualità ambientale e alla realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali, ovvero ad un uso agricolo produttivo.

In relazione alla contiguità con aree urbane e all'esigenza di contenimento della pressione all'insediamento di funzioni diverse, il RUE ed ogni altro strumento attuativo, si conformano alle seguenti disposizioni:

a. devono escludere la possibilità di realizzare nuovi edifici che non siano funzionali alla conduzione del fondo, o per integrazioni funzionali ad attività agrituristiche;

b. devono vietare l'insediamento di nuovi allevamenti e la trasformazione di quelli esistenti in allevamenti intensivi così come definiti dalla Direttiva comunitaria n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;

c. in relazione al riuso di edifici preesistenti da destinarsi ad attività turistiche ricettive, ristorative, ricreative e sportive, culturali e sociali, o per la custodia e l'allevamento di animali d'affezione, solo se connesse all'esercizio dell'attività agricola e delle attività integrative, il RUE può disciplinare la possibilità di realizzare manufatti, quali piccole attrezzature sportive e ricreative ad uso degli ospiti, recinti per animali, tettoie aperte, box per cavalli, definendone le caratteristiche e i limiti dimensionali in modo da garantire un basso impatto ambientale e paesaggistico; la realizzazione di piazzole per tende e caravan è ammessa nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 4/2009.

4. Il presente Piano promuove la realizzazione di dotazione ecologiche che concorrono a migliorare l'ambiente urbano. Le previsioni del PSC, ai sensi dell'art. A-20 §3, L.R. n. 20/2000, costituiscono criteri di priorità ai fini dell'attribuzione alle aziende operanti in questi *ambiti* di specifici contributi finalizzati a compensarle per lo svolgimento di funzioni di tutela e miglioramento dell'ambiente naturale.

art. 16.12 – Insediamenti rurali isolati e interventi non connessi alla attività agricola

1. Si tratta di insediamenti sparsi sul territorio rurale caratterizzati da: scarsa consistenza edilizia, un numero limitato di unità immobiliari e da una marcata monofunzionalità. Sono individuati sulla tavola 5 del Quadro Conoscitivo del PSC con un numero progressivo che rimanda alla documentazione dell'Allegato 5 "Censimento dell'edilizia rurale".

2. Direttive. Il RUE individua gli insediamenti e specifica, all'interno degli ambiti agricoli di appartenenza, la disciplina edilizia per la conservazione, l'adeguamento, il

recupero, la trasformazione funzionale dei volumi esistenti e per la riqualificazione delle aree non edificate.

Il RUE disciplina le tipologie di intervento conservativo sugli immobili di interesse storico testimoniale, le modalità di attuazione, gli indici e i parametri per gli interventi edilizi, gli usi ammessi e compatibili, assegnando, ove occorra, obiettivi specifici di compatibilizzazione ambientale e di dotazione infrastrutturale;

3. Nel territorio rurale la pianificazione persegue prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente. La realizzazione di nuove costruzioni è ammessa soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse.

4. Il RUE disciplina le modalità e le caratteristiche di intervento. Il RUE privilegia i seguenti principi:

a) per gli edifici con originaria funzione abitativa sono ammessi interventi di recupero a fini residenziali non connessi con l'esercizio di attività agricola e per altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale;

b) per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono consentiti interventi di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi, e per gli usi compatibili con il contesto ambientale;

c) nel caso di edifici con caratteristiche tali da non consentire gli interventi di riuso di cui alle lettere a) e b), al fine del miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale e dello sviluppo della produttività delle aziende agricole, si prevedono interventi volti al recupero totale o parziale del patrimonio edilizio, attraverso la demolizione dei manufatti esistenti e la costruzione di edifici di diversa tipologia e destinazione d'uso in aree idonee appositamente individuate. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola si persegue prioritariamente il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola con le modalità indicate dalla presente lettera;

d) gli ampliamenti e le sopraelevazioni dei volumi esistenti sono consentiti per realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare;

. gli interventi di recupero di cui alle lettere a), b) c) e d) sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità;

. non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi.

5. L'attuazione degli interventi di recupero di cui al comma 2 comporta per le unità poderali agricole cui erano asserviti gli edifici riutilizzati a fini non agricoli, i seguenti limiti a nuove edificazioni, anche a seguito di frazionamento:

a) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura;

b) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura e' comunque precluso per 10 anni dalla trascrizione di cui al comma 4. Successivamente, tali interventi sono subordinati alla verifica da parte del Comune dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione.

6. I limiti alla capacità edificatoria delle unità poderali agricole, previsti dal comma 5, sono trascritti a cura e spese degli interessati presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, contemporaneamente alla variazione nella iscrizione catastale degli edifici non più connessi all'agricoltura.

PARTE III – L'ATTUAZIONE DEL PSC

LA PEREQUAZIONE E LA COMPENSAZIONE

art. 17 – Disposizioni generali

1. Il presente piano individua la perequazione quale strumento per l'equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi di trasformazione.

2. Per il conseguimento degli obiettivi del comma precedente, il presente piano articola in tre Classi dei Suoli, le parti di territorio interessate dalle trasformazioni.

3. Il PSC specifica che la regola perequativa fissata dal presente piano stabilisce che tutti gli interventi edilizi sul territorio negli ambiti di nuova previsione e quelli di riqualificazione soggetti a POC, per poter accedere alla loro fase attuativa devono anticipatamente riconoscere a favore dell'Amministrazione Comunale un contributo perequativo oltre alla cessione delle dotazioni territoriali minime previste dal presente piano ed agli oneri urbanizzativi dell'area in oggetto. Tale contributo sarà determinato dalla norma attuativa di RUE in modo differenziato in funzione della classe di appartenenza del suolo oggetto di trasformazione. Il contributo perequativo sarà commisurato alla Superficie Utile o del numero degli abitanti insediabili.

art. 18 – Le classi dei suoli

1. Ai fini della determinazione del contributo perequativo da riconoscere a favore dell'Amministrazione Comunale ed in funzione dello stato di fatto e di diritto al momento della adozione degli strumenti urbanistici (RUE e POC), attraverso apposita cartografia (tavola 6), per ogni area soggetta ad intervento edificatorio, è individuata l'appartenenza alla Classe di Suolo tra quelle definite di seguito:

- Classe 1. Aree di nuova edificazione: Ambiti per nuovi insediamenti (residenziale, produttivo, turistico, turistico-religioso, ecc....), Ambiti di Riqualificazione soggetto a POC;
- Classe 2. Aree edificate: Ambiti Consolidati o di Riqualificazione soggetto a RUE;
- Classe 3. Aree di dotazione territoriale: Aree classificate come dotazione territoriale oggetto di perequazione.

art. 19 – Regole perequative

1. All'interno degli Ambiti di attuazione, definiti dai POC, gli interventi si attuano attraverso Piani Urbanistici Attuativi (PUA) unitari. Nei PUA i diritti edificatori attribuiti alle diverse aree vengono realizzati sulle aree previste come edificabili dal PSC. Le aree interne agli Ambiti destinate alle dotazioni territoriali, devono essere cedute gratuitamente al Comune. Al termine quinquennale di validità del POC le aree

di trasformazione in esso previste e non pervenute al convenzionamento del relativo PUA, perderanno automaticamente i diritti edificatori assegnati, senza necessità di ulteriori, specifici provvedimenti. Successivamente alla decorrenza del termine citato, in tali aree si applica l'art. 5 della L.R. n° 31/2002 e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli Ambiti in attuazione definiti dal POC, comprenderanno, oltre alle aree di sedime dei tessuti insediativi di progetto, anche le aree per servizi, compensazione e riqualificazione ambientale necessarie affinché la somma dei diritti edificatori raggiunga la somma delle capacità insediative previste nell'Ambito.

3. Nella formazione dei POC, a discrezione dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto della capacità insediativa prevista per i singoli Ambiti, i diritti edificatori previsti per le singole aree potranno essere aumentati di una quota premiale, **mq. 0,02 mq.** in funzione del verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

a. realizzazione di edilizia residenziale sociale direttamente dal proponente previa stipula di una convenzione con l'Amministrazione comunale nella quale venga stabilito il tipo di intervento, la durata delle locazioni e le modalità di determinazione del canone;

b. cessione di aree urbanizzate per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica oltre alle minime dotazioni territoriali;

c. realizzazione di opere pubbliche oltre a quelle necessarie per l'attuazione dell'Ambito, oltre alle minime dotazioni territoriali;

d. realizzazione di edilizia ecosostenibile che incentivi l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e tipologie e criteri costruttivi innovativi, con prestazioni energetiche oltre ai minimi previsti di legge.

E' consentito inoltre:

- l'incremento di volume, mediante acquisizione dell'indice dalle aree di dotazione territoriale soggette a perequazione e cessione della relativa area acquisita;

- il trasferimento della volumetria mediante acquisizione dei diritti edificatori da altre aree già classificate dal PSC, secondo quanto prevede il DL. n. 201/2011.

art. 20 – Accordi con privati

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi che il PSC si è preposto, la pubblica Amministrazione potrà stipulare specifici accordi con i privati attuatori ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e s. m. ed i.

2. Tali accordi sono preferibilmente finalizzati a :

a) acquisizione gratuita di aree da destinarsi alla fruizione pubblica e o alla realizzazione di infrastrutture;

b) realizzazione di opere pubbliche quali ad es. infrastrutture per la viabilità veicolari o ciclopedonale, attrezzamento di aree pubbliche a verde, strutture di servizio pubbliche, ecc...;

Direttive:

a) La natura dell'accordo con i privati è da ascrivere alla categoria degli accordi procedurali o preliminari, e quindi devono essere inquadrati tra le forme di partecipazione qualificata al procedimento di formazione e approvazione dei piani per assicurare: a) la condivisione dei contenuti del provvedimento di pianificazione, da parte dei destinatari dello stesso e dunque di coloro che sono chiamati a darvi attuazione b) la realizzazione di un risultato di interesse generale ulteriore, e di più elevata qualità, rispetto a quanto è esigibile con gli ordinari precetti legislativi, ai sensi dell'Allegato A-26 della L.R. n. 20/00.

b) Ogni bozza di *accordo*, deve essere preceduto da una determina dell'organo esecutivo dell'Ente in quanto è l'organo che svolge azione di impulso ed iniziativa in campo urbanistico e che può impegnarsi verso terzi a promuovere l'approvazione di uno strumento avente i contenuti concordati. Inoltre si rammenta che, l'efficacia dell'accordo è subordinato alla condizione che il Consiglio Comunale, nella sua piena autonomia, ne recepisca i contenuti.

c) Ogni bozza di *accordo*, deve assicurare la parità di trattamento degli operatori, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza e di adeguata motivazione. Tale principio di parità di trattamento, non comporta la necessità in tutti i casi di attivare procedure concorsuali, il quanto l'A.C. è chiamata a valutare discrezionalmente, da una parte le rilevanti ragioni di interesse pubblico anche avanzando nella negoziazione soluzioni o ulteriori esigenze di interesse pubblico; dall'altra, se ricorrano o meno le caratteristiche della proposta di intervento, che possano richiedere il ricorso alla preventiva procedura ad evidenza pubblica.

d) la preventiva procedura ad evidenza pubblica sarà adottata quando:

- tutti gli operatori sono nelle stesse condizioni per presentare una propria offerta, in quanto questa procedura è quella che meglio può assicurare il risultato rispondente all'interesse della comunità locale, ovvero:

- realizzare nuovi interventi edilizi o di attrezzamento su aree già pubbliche;
- acquisizione di idee o progetti che possano realizzate da una pluralità di operatori.

e) la negoziazione diretta con il soggetto proponente sarà adottata quando:

- la proposta si caratterizzi per la sua unicità e specificità e/o fornisca soluzioni a specifici problemi o ad esigenze relative ad un preciso ambito, e si connoti per il rilevante interesse pubblico dell'iniziativa. In particolare quando sia prevista la cessione di una area che potrebbe essere destinata a spazio pubblico compreso nelle finalità del presente PSC.

PARTE IV – TUTELE E VINCOLI

art. 21 – Limiti all'uso e alle trasformazioni del territorio

1. Il PSC definisce i limiti e le condizioni alle trasformazioni del suolo, che attengono alla tutela paesistica ed al sistema dei vincoli territoriali derivanti da provvedimenti legislativi e pianificatori sovraordinati o da obiettivi di tutela propri della pianificazione comunale. Le indicazioni normative relative a tutele e vincoli devono essere considerate prevalenti rispetto alle altre disposizioni del PSC.

2. Le principali leggi e i piani sovraordinati che interessano il territorio comunale sono elencati nei successivi articoli.

Quanto espresso dalle presenti norme può essere modificato per conformare il suo contenuto alle modifiche o alle integrazioni sopravvenute alle leggi e alle discipline dei piani sovraordinati intervenute dopo la compilazione delle presenti norme; quando tutto ciò, si configura quale pedissequa trascrizione di norma e quando le modifiche non richiedano specificazioni o approfondimenti, non costituisce variante.

3. Le tutele sono volte alla salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche e storiche del territorio comunale e riguardano:

- corsi d'acqua superficiali;
- stabilità dei versanti;
- elementi naturali e paesaggistici;
- testimonianze storiche e archeologiche.

4. I vincoli interessano le aree la cui trasformazione può modificare il grado di funzionalità e di sicurezza delle infrastrutture territoriali esistenti e previste. Analogamente alle tutele, essi vengono recepiti da leggi nazionali o regionali e da strumenti di pianificazione generale o di settore sovraordinati.

Il PSC provvede all'individuazione cartografica di tutele e vincoli nella tavola n. 4.

DISCIPLINA PER LA TUTELA DELLE RISORSE NATURALI, PESAGGISTICHE E STORICHE

art. 22 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Riferimenti Normative e Legislativi

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP2007 approvato con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010, art. 36-bis

Individuazione

Le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei sono recepite dal PTCP2007 e individuate nella tavola 4 del presente Piano

Modalità di tutela

Per tali zone si applicano le disposizioni di tutela previste dall'art. 36-bis del PTCP2007 a cui si rimanda in Allegato.

art. 23 – Fasce di tutela paesistica dei corsi d'acqua pubbliciRiferimenti Normative e Legislativi

D.lgs 22.01.2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" art. 142

Individuazione

Le fasce di tutela paesistica dei corsi d'acqua pubblici sono individuate nella tavola 4 del presente Piano.

Modalità di tutela

Per tali zone si applicano le disposizioni di tutela previste dalla Parte terza, Titolo I, Capi IV e V del D.Lgs. 42/2004.

art. 24 – Fascia di integrazione dell'ambito fluvialeRiferimenti Normative e Legislativi

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP2007 approvato con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010, art. 14.

Individuazione

Le fasce di integrazione dell'ambito fluviale sono recepite dal PTCP2007 e articolate nelle seguenti zone:

- zona I1, corrispondente all'alveo attivo o inciso;
- zona I2, corrispondente alla zona di integrazione la cui ampiezza è stata fissata in mt. 25 per lato.

Tali zone sono individuate nella tavola 4 del presente Piano.

Modalità di tutela

Per l'alveo attivo o inciso si applica la disciplina di cui alla zona A1, mentre per le zone di integrazione si applicano le disposizioni di cui alla fascia B, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in riferimento al demanio fluviale e ai regolamenti di Polizia idraulica.

art. 25 – Assetto vegetazionaleRiferimenti Normative e Legislativi

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP2007 approvato con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010, art. 8 e art. 9.

Individuazione

Le aree e gli elementi di tutela costituenti l'assetto vegetazionale, aree boscate e formazioni lineari, sono recepiti dal PTCP2007 e individuati nella tavola 4 del presente Piano.

Modalità di tutela

Per tali zone si applicano le disposizioni di tutela previste dall'art. 8 e dall'art. 9 del PTCP2007 a cui si rimanda in Allegato.

art. 26 – Alberi monumentaliRiferimenti Normative e Legislativi

D.P.G.R. 418/88 ai sensi della LR. 2/1977; Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP2007 approvato con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010, art. 9

Individuazione

Gli esemplari arborei recepiti dal D.P.G.R. 418/88 (e riportati nell'Allegato N1 del PTCP2007) sono individuati nella tavola 4 del presente Piano

Modalità di tutela

Tutti gli esemplari arborei di maggior pregio, in gruppi o filari, sono assoggettati a specifica tutela, non possono pertanto essere danneggiati e/o abbattuti, ma devono essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie o per la sicurezza di persone e cose, si rendano utili interventi non strettamente tesi alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi saranno sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune.

art. 27 – Sistema della collina

Riferimenti Normative e Legislativi

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP2007 approvato con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010, art. 6

Individuazione

Il sistema collinare, recepito dal PTCP2007 è individuato nella tavola 4 del presente Piano

Modalità di tutela

Per tali zone si applicano le disposizioni di tutela previste dall'art. 6 del PTCP2007 a cui si rimanda in Allegato.

art. 28 – Progetti di tutela, recupero, valorizzazione ed aree di progetto

Riferimenti Normative e Legislativi

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP2007 approvato con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010, art. 53

Individuazione

Le aree oggetto di progetti di tutela e valorizzazione sono individuate nella tavola 4 del presente Piano "Area di tutela, recupero, valorizzazione del Torrente Nure e Area di progetto torrente Riglio".

Modalità di tutela

In tali ambiti si persegue prioritariamente l'obiettivo di tutelare la flora e la fauna autoctone. Il progetto di tutela dovrà individuare l'effettiva potenzialità delle aree attraverso analisi coordinate che dovranno riguardare:

- geomorfologia del territorio ed idrologia del reticolo idrografico;
- assetto vegetazionale;
- qualità ambientale ed ecosistema con particolare riferimento ad habitat e specie di flora e fauna di pregio conservazionistico;

- criticità insistenti sul sistema;
- obiettivi di valorizzazione.

Le analisi dovranno attenersi alle Linee-guida per la formazione della Rete ecologica provinciale nonché a quanto contenuto all'art. 53 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP2007.

art. 29 –Insediamenti storici

Riferimenti Normative e Legislativi

LR. 20/2000 art. A-7 e A-8; Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP2007 approvato con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010, art. 24.

Individuazione

Gli insediamenti storici sono individuati nella tavola 4 del presente Piano.

Modalità di tutela

1. Nei centri storici:

- a)** è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;
- b)** sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;
- c)** non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perchè destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.

2. Il PSC ammette conferendo facoltà al RUE di disciplinarlo, per motivi di interesse pubblico e in ambiti puntualmente determinati, la possibilità di attuare specifici interventi in deroga ai principi stabiliti dal comma 3. Nell'ambito di tali previsioni, il PSC può inoltre individuare le parti del tessuto storico urbano prive dei caratteri storico-architettonici, culturali e testimoniali, ai fini dell'eliminazione degli elementi incongrui e del miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia.

3. Il POC, coordinando e specificando le previsioni del PSC, disciplina gli interventi diretti: al miglioramento della vivibilità e qualità ambientale del centro storico; alla sua riqualificazione e allo sviluppo delle attività economiche e sociali; alla tutela e valorizzazione del tessuto storico e al riuso del patrimonio edilizio.

4. Il POC individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva, anche attraverso programmi di riqualificazione urbana di cui alla L.R. n. 19 del 1998.

art. 30 – Zone di tutela della struttura centuriata

Riferimenti Normative e Legislativi

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP2007 approvato con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010, art. 23.

Individuazione

Le zone di tutela della struttura centuriata sono recepiti dal PTCP2007 e individuati nella tavola 4 del presente Piano.

Modalità di tutela

Per tali zone si applicano le disposizioni di tutela previste dall'art. 23 del PTCP2007 a cui si rimanda in Allegato.

art. 31 – Viabilità storica

Riferimenti Normative e Legislativi

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP2007 approvato con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010, art. 27.

Individuazione

La Viabilità storica è definita dal PTCP2007 e individuata nella tavola 4 del presente Piano.

Modalità di tutela

Per quanto attiene alla Viabilità storica debbono valere gli indirizzi di cui all'art. 27 del PTCP2007 a cui si rimanda in Allegato.

art. 32 – Zone archeologiche

Riferimenti Normative e Legislativi

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP2007 approvato con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010, art. 22.

Individuazione

Le zone di interesse Archeologico, così come definite dal PTCP2007, sono individuate nella tavola 4 del presente Piano.

Modalità di tutela

Va prioritariamente ricordato che qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche se esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia di PSC, è comunque disciplinato dal D.Lgs n. 42/2004 e successive modifiche, Parte II, Beni culturali, Capo VI. Per quanto attiene alla tutela e alla valorizzazione delle zone di interesse archeologico, debbono valere le disposizioni e gli indirizzi fissati dall'art. 22 del PTCP2007 a cui si rimanda in Allegato.

art. 33 – Edifici e/o complessi vincolati

Riferimenti Normative e Legislativi

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP2007 approvato con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010, artt. 24-25.

Individuazione

Gli Edifici e/o complessi vincolati, così come definite dal PTCP2007, sono individuati nella tavola 4 del presente Piano.

Modalità di tutela

Per la tutela e la valorizzazione degli Edifici e/o complessi vincolati debbono valere le disposizioni e gli indirizzi fissati dall'artt. 24 e 25 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP2007. Per la definizione della normativa particolareggiata di intervento valgono le disposizioni della L.R. 20/2000. Per la valorizzazione dei beni culturali dovrà ottemperarsi alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 156/2006.

art. 34 – Edifici e/o complessi di valore storico architettonico non vincolati

Riferimenti Normative e Legislativi

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP2007 approvato con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010, artt. 24-25.

Individuazione

Gli Edifici e/o complessi di valore storico architettonico non vincolati, così come definite dal PTCP2007, sono individuati nella tavola 4 del presente Piano.

Modalità di tutela

Per la tutela e la valorizzazione degli Edifici e/o complessi di interesse storico e architettonico debbono valere le disposizioni e gli indirizzi fissati dall'art. 24 e 25 delle norme del PTCP2007 a cui si rimanda in Allegato.

Per la definizione della normativa particolareggiata di intervento valgono le disposizioni della L.R. 20/2000.

art. 35 – Siti di Rete Natura 2000

Riferimenti Normative e Legislativi

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP2007 approvato con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010, art. 52 e specifica normativa Nazionale e Regionale.

Individuazione

Le delimitazioni dei siti di Rete Natura 2000, così come definite dal PTCP2007, sono individuate nella tavola 4 del presente Piano.

Modalità di tutela

Nelle aree interessate da Siti di Rete Natura 2000 si applicano i disposti di cui al successivo art. 72 e dal PTCP2007 e in particolare dall'art. 52 delle norme attuative a cui si rimanda in allegato.

art. 36 – Fasce di rispetto gasdotto

Riferimenti Normative e Legislativi

- D.M. 24 novembre 1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8" (G.U. 15 gennaio 1985, n. 12, suppl. ord.).

Individuazione

Le reti di gasdotto e le relative fasce di rispetto sono individuate nella tavola 4 del presente Piano.

Modalità di tutela

Le modalità attuative lungo le reti devono far riferimento alle disposizioni contenute nel D.M. 24 novembre 1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8" (G.U. 15 gennaio 1985, n. 12, suppl. ord.), nonché a quanto disposto da regolamenti emanati dai gestori di rete.

art. 37 – Fasce di rispetto viabilità

Riferimenti Normative e Legislativi

– D.M. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" (G.U. 15 gennaio 1985, n. 12, suppl. ord.). Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP2007 approvato con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010, art. 103.

Individuazione

La viabilità e le fasce di rispetto sono individuate nella tavola 4 del presente Piano.

Modalità di tutela

Le modalità attuative lungo le reti di viabilità devono far riferimento alle disposizioni contenute nel D.M. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" (G.U. 15 gennaio 1985, n. 12, suppl. ord.), nonché al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP2007 approvato con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010, art. 103.

art. 38 – Elettrodotti ad alta e media tensione

Riferimenti Normative e Legislativi – L.R. 31 ottobre 2000, n. 30.

Individuazione

Le linee e le relative fasce di rispetto sono individuate nella tavola 4 del presente Piano.

Modalità di tutela

Le modalità attuative lungo le linee devono far riferimento alle disposizioni contenute nella L.R. 31 ottobre 2000, n. 30.

art. 39 – Aree di rispetto cimiteriale

Riferimenti Normative e Legislativi – L.R. 29 luglio 2004, n. 19.

Individuazione

Le aree di servizio cimiteriale e le relative fasce di rispetto sono individuate nella tavola 4 del presente Piano.

Modalità di tutela

Le modalità attuative nelle aree di rispetto cimiteriale sono regolate dalla L.R. 29 luglio 2004, n. 19.

art. 40 – Fascia di rispetto aree militari

Riferimenti Normative e Legislativi – D.Lgs. 96/2005; D.Lgs. 151/2006.

Individuazione

Le aree di servizio militare e le relative fasce di rispetto sono individuate nella tavola 4 del presente Piano.

Modalità di tutela

Le modalità attuative nelle aree militari e nelle relative zone di rispetto sono regolate dal D.Lgs. 96/2005; D.Lgs. 151/2006.

DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE DAI RISCHI E DALL 'INQUINAMENTO

PROTEZIONE DAL RISCHIO GEOLOGICO-SISMICO

art. 41 - Aree interessate da dissesto idrogeologico

Il PSC individua nella tavola 03-GEO le aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, distinte in relazione alle seguenti tipologie di fenomeni prevalenti:

- a) frane attive;
- b) deposito di versante
- c) deposito eluvio-colluviale
- d) scarpate morfologiche
- e) deposito alluvionale in evoluzione e deposito alluvionale in evoluzione fissato da vegetazione

art. 42 - Frane attive

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.l. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in l. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree di frana attiva sono esclusivamente consentiti:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera "a" dell'art. 31 della l. 5 agosto 1978, n. 457;
- c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- e) le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- f) le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

art. 43 - Deposito di versante e Deposito pluvio-colluviale

Nelle aree interessate da deposito di versante in senso lato (detriti di falda, coperture detritiche di origine gravitativa), da ritenersi potenzialmente instabili, il RUE può consentire interventi edificatori ed infrastrutturali, purchè i relativi strumenti di attuazione e di progettazione esecutiva siano eseguiti sulla scorta di studio geologico corredato da idonee indagini geologico-tecniche che escludano la sussistenza delle condizioni di instabilità.

art. 44 - Scarpate morfologiche

In adiacenza alle scarpate morfologiche, così come individuate nella tavola 03-GEO, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese.

art. 45 - Depositi alluvionali in evoluzione e depositi alluvionali in evoluzione fissati da vegetazione

Nelle aree coinvolgibili dai fenomeni di esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio, sono esclusivamente consentiti:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della l. 5 agosto 1978, n. 457;
- c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- e) i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- f) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- g) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- h) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;

i) l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
j) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

art. 46 - Protezione dal rischio geologico

1. All'interno degli interventi previsti dal PSC che si attuano con il POC devono essere verificate le condizioni geologico-geotecniche e sismiche indicando i rischi geologici, l'assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue.
2. All'interno degli interventi previsti dal PSC che si attuano con il POC devono essere verificate la compatibilità della previsione con l'assetto geologico, geotecnico idrogeologico e sismico della zona oggetto dell'intervento.
3. Il RUE specifica gli studi geologici necessari per il rilascio del titolo abilitativi alla trasformazione edilizia.

art. 47 - Protezione dal rischio sismico

1. Il PSC assume come obiettivo la riduzione dell'esposizione della popolazione al rischio sismico, attraverso la definizione della pericolosità sismica locale del territorio comunale, espressa dalle tavole 09-GEO e 14-GEO, al fine della corretta progettazione delle opere pubbliche e degli interventi edilizi, con riferimento particolare all'adeguamento degli edifici sensibili quali scuole, ospedali e luoghi di ritrovo.
2. Il POC verifica la presenza di eventuali fattori di amplificazione locale e determina lo spettro di risposta elastico locale, attraverso:
 - a) un'analisi della pericolosità sismica;
 - b) la definizione della categoria di suolo, attraverso una caratterizzazione geotecnica e sismica preliminare delle aree interessate da trasformazione edilizia; la determinazione del parametro Vs30 e Vsh dovrà essere effettuata attraverso specifiche indagini geofisiche o geognostiche spinte fino alla profondità richiesta dalla normativa.

c) valutazione preliminare della risposta sismica locale, con determinazione dello spettro di risposta elastico di progetto.

3. In fase di Pianificazione attuativa (PUA) dovranno essere effettuate:

a) un'analisi della pericolosità sismica, mediante modelli probabilistici per la stima della sismicità e relazioni di attenuazione;

b) la definizione della categoria di suolo, attraverso una approfondita caratterizzazione geotecnica e sismica delle aree interessate da trasformazione edilizia;

c) una generazione di accelerogrammi sintetici compatibili con i risultati dell'analisi probabilistica della pericolosità sismica;

d) la valutazione della risposta sismica locale, con determinazione dello spettro di risposta elastico di progetto, da paragonare sia con quelli determinabili attraverso le relazioni proposte dalla normativa italiana.

e) la verifica dell'eventuale rischio di liquefazione e di eccessivo addensamento dei terreni di fondazione.

4. Il RUE definisce le modalità di redazione degli studi sismici dei restanti interventi di trasformazione del territorio.

PROTEZIONE DAL RISCHIO IDRAULICO

art. 48 - Obiettivi

L'Amministrazione comunale persegue l'obiettivo di mettere in sicurezza il territorio comunale da fenomeni di esondazione della rete idrografica principale e secondaria.

art. 49 - Fasce di tutela fluviale

1. Il PSC recepisce le fasce di tutela fluviale A, B e C, individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

All'interno delle fasce A, B, e C si applicano le disposizioni delle NTA del PTCP 2007 (art. 10, 11, 12, 13).

3. All'interno della fascia di integrazione fluviale (I1 e I2) si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del PTCP.

4. All'interno della fasce A, B, e C, la disciplina gli usi del suolo e le caratteristiche costruttive degli apparati tecnologici sarà compatibile secondo le indicazioni ed i contenuti di cui agli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del PTCP 2007.

4-bis. Per l'attuazione dei nuovi ambiti che ricadono in fascia "C" sarà necessario considerare i contenuti della "Valutazione del rischio idraulico" allegata al presente piano, inoltre nelle successive fasi del processo di pianificazione comunale, dovranno essere svolti approfondimenti in ordine agli aspetti idrodinamici legati al deflusso delle piene più gravose e approfondimenti in ordine agli aspetti geomorfologici correlati alla stabilità dell'alveo inciso in modo da poter giungere ad una

caratterizzazione del rischio residuale realmente rappresentativa delle condizioni effettive del corso d'acqua.

art. 50 - Limitazione del rischio idraulico della rete minore

1. L'Amministrazione comunale incentiva l'adeguamento idraulico della rete idrografica secondaria, anche attraverso la realizzazione di vasche di laminazione.
2. Le nuove previsioni urbanistiche devono prevedere la laminazione, all'interno dell'area Q di trasformazione, delle acque bianche scaricate dando luogo ad uno scarico quantitativamente non superiore allo scarico della stessa superficie prima della sua trasformazione o il concorso alla realizzazione di vasche di laminazione lungo il corso d'acqua ricevente le acque di scarico.

TUTELA DELLA QUALITA' DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE

art. 51 - Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

1. Il PSC persegue la tutela qualitativa delle risorse idriche sotterranee, quali unica sorgente di acque idropotabili per il consumo umano, e in particolare il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei fissati dal DLgs. n.152/1999 e s.m.i. e dai Piani regionale e provinciale di Tutela Acque.
2. Il PSC specifica nella tavola 8-GEO e 11-GEO, le Zone di protezione delle acque sotterranee individuate dai Piani regionale e provinciale di tutela delle acque.
3. Il PSC individua nella tavola 11-GEO:
 - a) le Zone di tutela assoluta dei pozzi idropotabili;
 - b) le Zone di rispetto dei pozzi idropotabili.

art. 52 - Zone di Protezione degli acquiferi sotterranei

1. Le Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio comunale comprendono le Aree di ricarica della falda, di cui all'art. 53 seguente.
2. L'amministrazione pubblica nelle Zone di protezione delle acque sotterranee promuove:
 - a) le pratiche agronomiche compatibili e le colture biologiche e biodinamiche;
 - b) la delocalizzazione delle attività inquinanti dei centri di pericolo.
 - c) la realizzazione di impianti di collettamento e depurazione degli scarichi.
3. Nelle Zone di protezione delle acque sotterranee sono vietati:
 - a) la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - b) il ritombamento delle cave con materiali diversi dalle terre naturali e dai limi di frantoio privi di additivi inquinanti;
 - c) il mantenimento e la realizzazione di pozzi perdenti.

4. Il RUE, fatte salve le prescrizioni derivanti dal DLgs.152/1999 e s.m.i., dal PTA, definisce le modalità di realizzazione, messa in sicurezza e delocalizzazione dei centri di pericolo e delle attività che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica individuati dal Piano provinciale di tutela delle acque.

art. 53 - Aree di ricarica della falda

1. Le Aree di ricarica della falda che interessano il territorio comunale sono articolate in (rif. Tav. 07-GEO):

a) settori di ricarica di tipo A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, generalmente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabile come sistema monostrato contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui si riceve alimentazione per infiltrazione;

b) settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente compresa tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabile come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;

c) settori di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali (250 m. per lato) con prevalente alimentazione laterale subalvea.

2. In tutte le aree di ricarica devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

a) le attività agrozootecniche, lo spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici, l'utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni del Piano regionale di tutela delle acque;

b) devono essere rispettate le disposizioni specifiche definite dalla Provincia in relazione alle attività zootecniche e di messa in sicurezza o di riduzione del rischio in relazione alla presenza di eventuali centri di pericolo (ivi compresi le discariche e gli impianti di trattamento dei rifiuti di cui al PPGR) e delle attività che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica;

c) per la realizzazione di nuovi campi di inumazione o di ampliamenti di quelli esistenti devono essere effettuati studi idrogeologici approfonditi, che ne verifichino la compatibilità;

d) l'esercizio delle attività estrattive deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

d.1) le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività;

d.2) non sono ammessi ritombamenti di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del D. M 471/1999.

3. Nelle aree di ricarica tipo B devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

a) non sono ammessi:

a.1 nuove discariche di rifiuti, pericolosi e non;

a.2 nuovi impianti di trattamento rifiuti pericolosi.

b) devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia provenienti da nuove strade di categoria A, B e C ai sensi del O.Lgs. n.258/1992 e s.m.i.;

c) devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia provenienti da aree produttive secondo quanto previsto dalla OGR n.286/2005.

4. Nelle aree di ricarica tipo B sono consentite discariche e impianti di trattamento, limitatamente a rifiuti non pericolosi, subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale.

5. L'insediamento di nuove attività produttive nelle Aree di ricarica della falda deve essere preceduto da una verifica per il rispetto delle seguenti condizioni:

a) assenza di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile l'ulteriore carico veicolato;

b) collettamento degli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;

c) valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale del prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo;

d) divieto di nuova realizzazione ovvero di potenziamento di attività di gestione di rifiuti pericolosi.

6. Il RUE disciplina le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e delle reti viarie, nel rispetto della tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.

7. Il RUE definisce le modalità di realizzazione nelle aree di ricarica, ove ammesse, di:

a) nuovi distributori di carburanti;

b) nuovi impianti di lavaggio automezzi;

c) ampliamenti e nuovi cimiteri

art. 54 - Fontanili e fascia di rispetto

1. La fascia di rispetto dei fontanili identificata nella tavola 11-GEO è pari a 500 m. dalla testata del fontanile; all'interno di tale fascia è vietato il prelievo di acqua.

2. All'interno della fascia di rispetto con raggio pari a 500 m. si applicano le prescrizioni di cui all'art.45 punto 3 del PTA (Piano di Tutela delle Acque) della Regione Emilia Romagna.

art. 55 - Zone di tutela assoluta dei pozzi idropotabili

1. La Zona di tutela assoluta dei pozzi idropotabili è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni con una estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione.

2. All'interno della Zona di tutela assoluta dei pozzi idropotabili possono essere esercitate solo attività connesse alla gestione della captazione e realizzate unicamente opere di captazione ed infrastrutture di servizio, fatta salva la possibilità della messa in opera di infrastrutture di pubblico interesse non passibili di interazione alcuna con le risorse idriche oggetto di tutela.

3. L'aggiornamento delle Zone di tutela assoluta dei pozzi idropotabili è effettuata con decreto dirigenziale.

4. Il RUE definisce le modalità di protezione dei pozzi e le procedure per la richiesta di nuove perforazioni.

art. 56 - Zone di rispetto dei pozzi idropotabili

1. La Zona di rispetto dei pozzi idropotabile, individuate applicando il criterio cronologico e il criterio idrogeologico, è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, in cui devono essere tutelate qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata.

2. In relazione alla tipologia della captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, le Zone di rispetto dei pozzi idropotabili sono suddivise in:

a) zona di rispetto ristretta, di cui all'art. 21, comma 5 del DLgs. n.15211999 e s.m.i., delimitata utilizzando il criterio cronologico adottando il tempo di sicurezza di 60 giorni;

b) zona di rispetto allargata, di cui all'art. 21, comma 5 del DLgs. n.15211999 e s.m.i., delimitata utilizzando il criterio cronologico adottando il tempo di sicurezza di 180 o 365 giorni a seconda dell'entità del rischio o della vulnerabilità della risorsa.

3. Nel caso di acquifero protetto (definito come previsto dal DLgs. n.152199 e s.m.i. Allegato 7 parte Ali), la zona di rispetto ristretta può coincidere con la zona di tutela assoluta .

4. In assenza della delimitazione definitiva delle Zone di rispetto dei pozzi idropotabili, resta ferma l'estensione stabilita ai sensi dell'art. 21, comma 7 del DLgs. n.15211999 e s.m.i., pari a 200 m di raggio rispetto al punto di captazione. Nelle Zone di rispetto dei pozzi idropotabili così delimitate valgono le disposizioni per le zone di rispetto ristrette.

5. L'aggiornamento delle Zone di rispetto dei pozzi idropotabili è effettuata con decreto dirigenziale.

6. Le Zone di rispetto dei pozzi idropotabili sono assoggettate a:

a) protezione dinamica, costituita dalla attivazione e gestione di un preordinato sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni in grado di verificarne periodicamente i parametri qualitativi e quantitativi e di consentire con sufficiente tempo di sicurezza la segnalazione di eventuali variazioni significative;

b) protezione statica, costituita da divieti, vincoli e regolamentazioni ed è finalizzata alla prevenzione del degrado qualitativo e quantitativo delle acque in afflusso verso la captazione, impedendo o minimizzando il rischio di infiltrazioni di contaminanti dalla superficie topografica o dal sottosuolo alterato, che non possano essere rilevate in tempo utile dal sistema di protezione dinamica.

7. Per le opere di captazione a servizio di impianti di acquedotto di consistenza superiore a 2000 abitanti, ovvero con una erogazione di acqua superiore a 100

mc./giorno la protezione statica deve essere sempre associata alla protezione dinamica.

8. Il RUE definisce le attività ammesse nelle Zone di rispetto ristrette ad allargate.

9. il RUE definisce le modalità di realizzazione dei sistemi di collettamento delle acque nere, bianche e miste, delle infrastrutture tecnologiche, delle opere di urbanizzazione, viarie e ferroviarie e della tipologia delle fondazioni in relazione al pericolo di inquinamento delle acque sotterranee.

10. Il RUE definisce le modalità e le procedure per l'attivazione e la gestione del sistema di monitoraggio delle acque.

art. 57 - Divieti di spandimento di liquami zootecnici

1. Le operazioni di spandimento agronomico dei liquami zootecnici dovranno essere eseguite in ottemperanza della normativa vigente e della Carta degli spandimenti redatta dalla Provincia, e delle prescrizioni contenute nella tavola SA.16, redatta sulla base delle indicazioni contenute nel D.M. 7-4-2006.

2. Sono aree vietate allo spandimento :

a) aree urbanizzate ed una fascia contermina di 20 m.;

b) aree incluse nei parchi e nelle riserve naturali

c) aree di riequilibrio ecologico

d) aree di pertinenza fluviale dei corsi d'acqua principali perimetrati dal PTCP, comprendendo le fasce A 1 e gli ambiti golenali vegetati

e) aree di salvaguardia dei pozzi ad uso pubblico (200 metri dai punti di prelievo)

f) terreni con pendenza superiore al 20 %

g) aree boschive

h) risorgive ed una fascia contermina di 20 m.

3. L'attività di spandimento dei liquami zootecnici può avvenire nelle seguenti aree esclusivamente con l'adozione di particolari accorgimenti o tecniche di distribuzione :

a) fascia di 100 m. dai centri abitati, esterna alla fascia di divieto assoluto, dove è possibile lo spandimento esclusivamente con tecniche che prevedano l'interramento immediato dei liquami;

b) terreni con pendenza compresa tra 10-20% ed aree in dissesto, dove è possibile lo spandimento dei liquami in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie atte ad evitare fenomeni di ruscellamento.

PARTE V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 58 - Norme transitorie

1. Fino all'approvazione del RUE, nelle aree ad esso assoggettate ai sensi del presente piano, si attuano le previsioni contenute nel piano regolatore generale che non sono in contrasto con il presente piano o con il RUE adottato.

2. Fino all'approvazione del primo POC, nelle aree assoggettate a POC ai sensi del presente piano, si attuano le previsioni contenute nel piano regolatore generale che non sono in contrasto con il presente piano o con il POC adottato.

3. *Salvaguardia.* Alla data di adozione del presente PSC e fino alla sua entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 12 della L.R. 20/2000.

A tale fine l'Amministrazione comunale sospende ogni determinazione in merito:

- all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;

- all'approvazione di strumenti subordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le prescrizioni del piano adottato.

4. *Modifiche* Il Psc può essere modificato con le seguenti modalità:

- approvazione di variante assunta ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e sue modifiche e integrazioni;
- stipula di accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 come specificato e integrato dall'art. 40 della L.R. 20/2000;
- procedura di localizzazione e approvazione di opere pubbliche oppure di opere di interesse pubblico realizzate dai soggetti istituzionalmente competenti, secondo quanto previsto dalla legislazione statale o regionale vigente.

Le disposizioni del PSC possono essere rese inapplicabili dall'entrata in vigore di disposizioni legislative immediatamente cogenti oppure da strumenti di pianificazione territoriale, provinciali o regionali, con esse incompatibili.

art. 59 - Rete Ecologica

1. La Rete ecologica rappresenta uno strumento di governo del territorio per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) creare un sistema interconnesso di habitat potenziando l'attuale funzione svolta dallo spazio agricolo, anche come connettivo ecologico diffuso, per contrastare i processi di impoverimento e frammentazione degli ecosistemi naturali;

b) concorrere ad un equilibrato sviluppo territoriale e, in particolare, dell'infrastrutturazione, della distribuzione spaziale degli insediamenti e delle opere facendo sì che costituiscano occasione per la realizzazione delle unità funzionali della Rete Ecologica stessa;

c) contenere le pressioni da inquinamento ed in particolare rafforzare la funzione di corridoi ecologici svolta dai corsi d'acqua e dai canali, e dalle loro fasce di pertinenza e tutela, quali ambiti nei quali devono essere garantiti in modo unitario obiettivi multipli: sicurezza idraulica, qualità ambientale, naturalistica e paesaggistica.

2. Il PSC identifica la struttura portante della Rete Ecologica nell'Allegato 2 del QC, assumendo gli obiettivi e le componenti dello Schema Direttore provinciale e delle perimetrazioni definite a scala comunale.

3. Il PSC riconosce e individua i seguenti elementi funzionali:

- nodi ecologici (SIC/ZPS Conoide del Nure e Bosco di Fornace Vecchia; Area perifluviale del Torrente Riglio);
- corridoi ecologici primari (torrente Nure e relative fasce di tutela fluviale) e secondari (torrente Riglio e relative fasce di tutela fluviale);
- ambiti della fascia di transizione della collina;
- ambiti di connessione da consolidare e migliorare in ambito pianiziale;
- direttrici critiche da istituire in ambito pianiziale.

4. Negli elementi funzionali della Rete ecologica sono comunque di norma ammessi interventi di riqualificazione, di trasformazione e completamento degli ambiti consolidati. Sono inoltre ammessi interventi volti all'educazione, valorizzazione ambientale ed alla sicurezza del territorio, nonché interventi a sostegno delle attività agricole oltre a tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat ed alla promozione della fruizione per attività ricreative compatibili con gli obiettivi di tutela e potenziamento della biodiversità.

5. Compete al POC l'elaborazione di specifici progetti per la realizzazione e valorizzazione degli elementi della Rete ecologica.

art. 60 - Inquinamento Luminoso

1. Il PSC, in applicazione delle finalità della L.R. 29 settembre 2003 n. 19, assume come obiettivo la riduzione dell'inquinamento luminoso dei cieli, con particolare riguardo alla tutela dei cieli sopra le aree naturali protette, nonché il miglioramento della qualità luminosa dei centri abitati.

2. Il PSC individua quali "zone di protezione dall'inquinamento luminoso" le aree del Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale "Conoide del Nure e Bosco di Fornace Vecchia", prevedendo un'estensione della zona di protezione pari alla superficie delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000.

3. Nelle zone di protezione dall'inquinamento luminoso di cui al precedente comma 2, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere realizzati secondo i requisiti tecnici specificati nel RUE, in applicazione dell'art. 5 della Direttiva Regionale per la applicazione della L.R. 19/2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico".

4. Nelle aree di cui al comma 2, è vietata la collocazione di impianti ed attrezzature che diano origine a nuove sorgenti di rilevante inquinamento luminoso.

5. E' compito del RUE definire le condizioni operative e procedurali per la applicazione delle disposizioni del presente articolo, nonché di quanto contenuto nell'art. 6 della citata Direttiva Regionale per la applicazione della L.R. 19/2003.

6. Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 19/2003, in ragione delle particolari specificità, costituiscono deroga alle disposizioni del presente articolo, gli impianti di illuminazione dell'aeroporto militare di San Damiano.

DISCIPLINA IN MATERIA DI COMMERCIO IN SEDE FISSA

art. 61 - Contenuti delle norme

1. Il presente corpo normativo costituisce riferimento per la disciplina in materia di commercio in sede fissa, ai sensi del D.lgs. n.114/98, della L.R. n.14/99 "Disciplina del Commercio in sede fissa" e in coerenza con il PTCP2007.

2. Le presenti norme contengono gli indirizzi per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione di strutture di vendita nel territorio comunale e forniscono criteri di riferimento; stabiliscono le competenze degli strumenti di RUE e POC relativamente alla disciplina delle attività commerciali, alla realizzazione di immobili da adibire ad usi commerciali ed alle trasformazioni edilizie, urbanistiche e/o dell'uso degli immobili esistenti.

art. 62 - Obiettivi

1. Le presenti norme privilegiano l'obiettivo primario della verifica di compatibilità delle scelte di localizzazione delle funzioni commerciali, con riguardo ai fattori di accessibilità, mobilità, traffico, inquinamento e salvaguardia del centro storico.

2. La particolare conformazione dell'abitato di San Giorgio, nel quale sono concentrate le principali attività commerciali, unitamente alle scelte urbanistiche fino ad ora operate, definiscono per il futuro le seguenti **esigenze primarie**:

- a) **la necessità di equilibrare** la struttura della rete commerciale in base alla conformazione urbanistica del territorio urbanizzato tenendo conto delle principali direttrici di traffico compreso i successivi sviluppi della viabilità extraurbana;
- b) **la necessità di riqualificare** la parte centrale del paese anche nell'ottica di trasformazione delle vocazioni commerciali ancora in essere o precedentemente esistenti, volta a favorire una maggiore sinergia tra sviluppo urbanistico ed architettonico del territorio e uso dello stesso in termini di vita, lavoro e svago;
- c) **l'opportunità di favorire** processi di riconversione o trasferimento di attività dismesse attraverso forme di collaborazione e partecipazione tra pubblico e privato volte non solo a favorire nuovi processi insediativi ma anche a

recuperare complessi e strutture esistenti o ripristinare ambiti di particolare interesse ambientale e territoriale diversamente non utilizzati o addirittura gravati da inopportuni o eccessivi carichi urbanistici in un ottica di controllo dei fenomeni di eccessivo spreco di territorio e di sviluppo sostenibile.

3. Le presenti norme privilegiano l'obiettivo primario della verifica di compatibilità delle scelte di localizzazione delle funzioni commerciali, con riguardo ai fattori di accessibilità, mobilità, traffico, inquinamento e salvaguardia del centro storico.

art. 63 - Settori merceologici

1. I due settori merceologici sono i seguenti:

- a) Vendita di prodotti alimentari
- b) Vendita di prodotti non alimentari

art. 64 - Tipologie fondamentali

1. In base ai contenuti della normativa di settore vigente, e ai fini della presente disciplina, le tipologie fondamentali di esercizi commerciali in termini di classi dimensionali, sono le seguenti:

a) **esercizi di vicinato**: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti;

b) **medio-piccole strutture di vendita**: gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 800 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;

c) **medio-grandi strutture di vendita**: gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 800 mq fino a 1.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1.500 mq.;

d) **grandi strutture di vendita di livello inferiore**: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti definiti per le medie strutture di vendita ed inferiore a 4.500 mq. per il settore alimentare ed a 10.000 mq. per quello non alimentare;

e) **centro commerciale**: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Essi possono comprendere anche pubblici esercizi ed attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). Deve essere considerata unitariamente, ai fini dell'individuazione delle norme sulle procedure autorizzative e delle prescrizioni e requisiti urbanistici, l'aggregazione di più esercizi commerciali, anche se collocati in unità edilizie distinte, purché situate in un lotto unitario e dotate di collegamenti funzionali e, in ogni caso, quando gli esercizi siano collocati in unità edilizie fisicamente accostate;

f) centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l'eventuale presenza di una medio-piccola struttura;

g) complesso commerciale di vicinato o galleria commerciale di vicinato: aggregazione di esercizi di vendita nell'ambito di una o più unità edilizie esistenti destinate anche ad altre funzioni non commerciali, costituita da più esercizi di vicinato, eventualmente con la presenza anche di medio-piccole strutture di vendita, e da esercizi paracommerciali e ricreativi con accessi separati ancorché collocati in contenitori contigui e caratterizzati da attrattività unitaria per gli utenti.

Nell'ambito di tali complessi è consentita, nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, la presenza anche di una media struttura di vendita fino a 1.500 mq;

art. 65 – Disposizioni per le strutture di vendita di rilievo comunale

1. La previsione di esercizi di vicinato, di medio-piccole strutture di vendita, di medio-grandi strutture di vendita di rilevanza comunale, di centri commerciali di vicinato e di complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato è competenza della pianificazione di livello comunale.

2. La previsione di nuove medio-grandi strutture di vendita di rilevanza comunale, alimentari o non alimentari, è consentita nei limiti e con le seguenti modalità:

- a. dovrà essere subordinata alla redazione di studi di fattibilità ed analisi di carattere territoriale e ambientale;
- b. sarà consentita solo nel caso in cui la rete infrastrutturale esistente e/o di progetto ne garantisca un adeguato sistema di accessibilità.

3. L'ampliamento di medio-grandi strutture di vendita di livello comunale, alimentari e non alimentari, è consentito fino al limite della tipologia dimensionale; in ogni caso, deve essere assicurato il pieno adeguamento ai requisiti urbanistici per la realizzazione delle strutture commerciali definiti dal punto 5 dell'Atto di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1253/1999 e s.m., con particolare riferimento alla dotazione di parcheggi pertinenziali.

4. Il trasferimento di medio-grandi strutture di vendita di livello comunale, alimentari e non alimentari, è consentito solo nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 2, lettera b.

5. Il mutamento di settore merceologico di tutta o parte di una struttura di vendita è equiparato a nuova previsione.

art. 66 – Insediamento di nuove medie strutture

1. L'insediamento di nuove medie strutture di vendita è ammesso:

- nell'ambito o in contiguità di aree di consolidata presenza di servizi commerciali, con funzioni di rafforzamento dell'attrattività delle aree stesse;

- nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale, approvati ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/99 o di progetti urbanistici attuativi sulla base delle specifiche discipline d'intervento previste nella presente normativa;
 - lungo gli assi della viabilità urbana principale di scorrimento e di quartiere;
 - nel rispetto delle condizioni di accessibilità di cui all'art. 15;
 - previa valutazione dei possibili impatti dei nuovi insediamenti commerciali, sull'ambiente, sulla mobilità e sulla rete preesistente dei servizi pubblici e privati.
2. L'insediamento di nuove medie strutture di vendita è vietato:
- in esercizi isolati nel territorio extraurbano;
 - nelle zone classificate nelle classi I e II della Zonizzazione acustica, mentre per le altre zone acustiche ne sarà valutata la compatibilità
 - nel centro storico.
3. L'insediamento di nuove medio-grandi strutture di vendita, anche qualora avvenga per cambio d'uso di edifici preesistenti, e fatti salvi i casi generali di non ammissibilità all'insediamento di medie strutture di cui ai precedenti commi 2, è consentito:
- in aree classificate dal PSC quali aree di riqualificazione e aree produttive esistenti con attività dismesse o dismissibili, gli standard di legge relativi a parcheggi pubblici e privati siano comunque individuati all'interno del perimetro dell'intervento. Nel caso in cui non sia possibile individuare in tutto o in parte la quota di verde pubblico all'interno del perimetro di intervento, tale standard potrà essere soddisfatto come segue: monetizzazione secondo i parametri e i criteri in vigore e contestuale individuazione e cessione a favore dell'Amministrazione Comunale. Ove l'area concordata sia individuata al di fuori del tessuto urbanizzato e urbanizzabile, sarà dimensionata avendo come riferimento il valore di monetizzazione e non la sua estensione espressa in metri quadrati.
Tutto ciò al fine di compensare l'impatto sul tessuto edificato circostante di tale trasformazione;
 - in aree soggette a PUA o Permesso di Costruire accompagnato da Atto Unilaterale d'obbligo, conforme alle previsioni del PSC, alle norme della L.R. n. 14/99 e conseguenti provvedimenti applicativi regionali e provinciali, non interessante il Centro Storico e comprendente in sede di convenzione, anche l'impegno del proponente a realizzare le opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità e ad adempiere agli obblighi ed alle condizioni contenute nella presente normativa di settore.

art. 67 - Insediamento di nuovi esercizi di vicinato

1. Gli **esercizi di vicinato** sono ammessi negli ambiti urbanizzati e urbanizzabili, così come definiti e individuati dal PSC.

2. La destinazione d'uso ad **esercizio di vicinato** è vietata nelle zone extraurbane, agricole e al di fuori dei nuclei abitati, tranne gli specifici casi e condizioni di ammissibilità previsti dal Norme del Rue.

art. 68 – Condizioni di accessibilità per le medie strutture di vendita

1. Per l'insediamento di medie strutture di vendita devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi di localizzazione e di organizzazione degli accessi:

- idoneità della collocazione rispetto alla gerarchia della rete viaria;
- efficacia della collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra mobilità individuale e collettiva;
- efficienza dell'innesto fra viabilità pubblica e privata.

2. Per garantire i requisiti di accessibilità di cui al precedente comma sono richiesti i seguenti livelli minimi di prestazione, variabili a seconda della tipologia della struttura e del settore merceologico:

2.1 Idoneità rispetto alla gerarchia della rete viaria

- Medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari:

La struttura deve avere accesso diretto da strada extraurbana principale con caratteristiche geometriche pari a quelle del tipo IV CNR. o deve essere direttamente accessibile da una strada a cui il PUT e/o il PSC assegna il ruolo di strada urbana di quartiere.

- Collocazione nell'ambito di preesistenti aggregazioni: nel solo caso di collocazione nell'ambito di preesistenti aggregazioni di medie strutture di vendita, è considerato sufficiente come livello di prestazione, che la struttura sia accessibile da strada extraurbana con caratteristiche geometriche pari a quelle di tipo V CNR.

3. Efficacia rispetto ai nodi di interscambio

Medio-grandi strutture di vendita alimentari:

la struttura deve essere collocata a meno di cento metri fra l'ingresso alla struttura stessa e una fermata di servizi di trasporto urbano o suburbano collettivo a media o elevata frequenza; in carenza di tale requisito possono essere definiti obblighi convenzionali di linea di trasporto collettivo in essere o per l'attivazione di un servizio privato di trasporto collettivo – navetta fra la struttura, il centro urbano e il più idoneo nodo di scambio intermodale.

4. Efficienza dell'innesto fra viabilità pubblica e privata

Medio-grandi strutture di vendita di prodotti **alimentari e grandi** strutture di vendita di prodotti **non alimentari**:

è richiesto l'innesto canalizzato ad uso esclusivo della struttura di vendita.

Per le **medio-grandi** strutture di vendita non alimentari il livello di prestazione richiesto può essere precisato in sede di piano attuativo, anche in riferimento alla specifica localizzazione.

Il raggiungimento di prestazioni più elevate di quelle minime contenute nel precedente comma, costituisce elemento di priorità fra domande concorrenti ai sensi dell'art. 12 della L.R. 14/99

art. 69 – Suddivisione in Zone

Ai fini della disciplina delle attività commerciali di cui ai capi precedenti, il territorio comunale, con riferimento alla classificazione del presente Piano è suddiviso in **Ambiti** secondo la seguente classificazione:

Ambito 1: Territorio urbanizzato in questo ambito trovano applicazione i seguenti criteri generali:

sono ammesse le tipologie a), b), c) di cui all'art. 64 delle presenti NTA secondo le tabelle merceologiche di cui all'art. 63 delle presenti NTA;

Ambito 2: Territorio urbanizzabile in questo ambito trovano applicazione i seguenti criteri generali:

sono ammesse le tipologie a), b), c), d), f), g), h), di cui all'art. 64 delle presenti NTA secondo le tabelle merceologiche di cui all'art. 63 delle presenti NTA

Ambito 3: Territorio rurale in questo ambito trovano applicazione i seguenti criteri generali:

a) a seguito della presentazione di un progetto generale relativo a tutta l'azienda agricola, agrituristica o struttura produttiva di prima trasformazione, è ammessa la realizzazione di uno spaccio aziendale esclusivamente collegato alle attività agricole. Tale superficie è finalizzata alla vendita esclusivamente di prodotti agro-alimentari grezzi o di prima trasformazione provenienti da proprie produzioni eventualmente integrate con altre produzioni;

b) non sono ammesse le altre strutture commerciali.

art. 70 – Indirizzi per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali nelle aree urbane e in quelle di particolare pregio storico, insediativo, archeologico, artistico, ambientale o territoriale

1. I Progetti di Valorizzazione Commerciale di aree urbane (P.V.C.), di cui all'articolo 8 della L.R. n. 14/1999, sono approvati dal Comune e sono finalizzati a rilanciare e qualificare l'assetto del commercio dei centri storici e delle aree di servizio consolidate, sia attraverso la previsione di azioni dirette (realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di riorganizzazione della logistica), sia in maniera indiretta promuovendo, coordinando o partecipando a iniziative ed interventi finalizzati a potenziare la funzione commerciale nella zona centrale dell'abitato.

2. Ai fini di una qualificazione e di un corretto inserimento delle attività commerciali nelle aree di valore storico, archeologico, artistico o ambientale, il Consiglio Comunale individua gli immobili e delimita specifiche aree e complessi di immobili di particolare pregio storico, archeologico, artistico o ambientale e prevede disposizioni

regolamentari o urbanistiche di salvaguardia in relazione all'esercizio delle attività commerciali.

3. Le disposizioni di salvaguardia possono riguardare:

- l'esclusione della vendita di determinate merceologie;
- le modalità, prescrizioni o limitazioni inerenti il commercio su aree pubbliche;
- le caratteristiche morfologiche di insegne, vetrine, elementi di arredo o del sistema di illuminazione esterni;
- specifiche deroghe ai requisiti igienico - edilizi relativi a negozi e pubblici esercizi in genere, tendenti a consentirne la permanenza;
- specifici divieti di cambio d'uso;
- la vocazione merceologica delle botteghe storiche;
- misure di agevolazione tributaria.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della L.R. n. 41/1997, il Comune può concorrere, eventualmente (e preferibilmente) in convenzione con piccole e medie imprese o loro forme associate, alla richiesta di contributi regionali per la *"redazione di progetti relativi alla riqualificazione ed alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, ovvero dei centri storici, con priorità alle zone pedonalizzate, a traffico limitato, e ad aree commerciali di pregio con particolare riferimento ai progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane"*.

5. I contributi di cui al precedente comma, sono concessi per interventi concernenti:

- a. la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture distributive e dei servizi dei centri storici e delle aree urbane a vocazione commerciale;
- b. il coordinamento e la gestione delle attività concernenti: iniziative promozionali e commerciali, orari, vendite promozionali, saldi, servizi collettivi, campagne pubblicitarie;
- c. il miglioramento dell'arredo urbano;
- d. la sistemazione delle aree mercatali.

6. *Direttive*. Compete al RUE definire i criteri relativi alle scelte autorizzative e gli elementi progettuali relativi all'insediamento delle attività commerciali negli ambiti consolidati. Compete al POC regolamentare le modalità e le caratteristiche delle attività commerciali negli ambiti di nuovi intervento.

ALLEGATO

PTCP2007 - Art. 36-bis

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. (D) Le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei di cui al comma 2, lettera c., del precedente Art. 34, individuate nella tavola contrassegnata dalla lettera **A1** del presente Piano, si identificano per condizioni di elevata permeabilità dei terreni e ricchezza di falde idriche, connotando il paesaggio dell'alta pianura provinciale. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo, definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale.

2. (P) Nelle zone di cui al precedente comma 1 sono vietati:

a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei contenuti della specifica disciplina di settore, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;

b) lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e dei concimi organici, con la sola eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati;

c) l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile.

PTCP2007 - Art. 8

Assetto vegetazionale

1. (A) Allo scopo di attuare la tutela del sistema vegetazionale, il presente Piano è corredato dalla tavola contrassegnata dalla lettera **A2** in cui sono rappresentate, con appositi perimetri o individuazioni, le seguenti aree ed elementi:

a) area forestale (fustaie, cedui, soprassuoli con forma di governo difficilmente identificabile o molto irregolare, compresi i castagneti da frutto abbandonati, arbusteti, aree percorse da incendi, aree temporaneamente prive di vegetazione a causa di frane o danni da eventi meteorici);

b) area agricola (castagneti da frutto coltivati, pioppeti e altri impianti di arboricoltura da legno);

c) elementi lineari (formazioni lineari).

2. (A) Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo le formazioni estese e lineari di cui al precedente comma 1, lettere a. e c., nonché i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della

preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi.

Alle formazioni lineari sono applicate anche le disposizioni di cui al successivo Art. 9.

3. (D) Sono esclusi dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo le aree e gli elementi di cui alla lettera b. del precedente comma 1, nonché ogni altro impianto arboreo avente finalità produttiva, nei quali sono ammessi le normali attività silvicolturali, i trattamenti fitosanitari nonché la raccolta dei prodotti.

4. (D) Il PTCP conferisce al sistema delle aree forestali e boschive finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica, di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione produttiva e turistico-ricreativa e persegue l'obiettivo dell'aumento delle aree forestali e boschive anche per accrescere l'assorbimento della CO₂ al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto, con particolare attenzione alla fascia collinare e di pianura. L'espansione naturale del bosco, compatibilmente con il mantenimento dei prati-pascoli in montagna, rientra tra le finalità indicate nel presente articolo e la sua parziale o totale eliminazione, qualora ammessa, deve essere compensata secondo le disposizioni di cui al successivo comma 9.

(P) Nel sistema delle aree forestali e boschive trovano anche applicazione le prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 2354 del primo marzo 1995.

5. (P) Al fine di perseguire le finalità indicate nel presente articolo, ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti, nei terreni di cui al precedente comma 2 sono ammessi esclusivamente:

a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le fasce frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al Piano regionale forestale di cui al primo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 227/2001 alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'art. 10 della L.R. n. 30/1981;

b) la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui ai successivi commi 6, 7 e 8;

c) gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, fermo restando il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004, nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;

d) le normali attività silvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni

specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

e) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, come desumibile dalla disciplina di settore, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

f) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

(P) Sono escluse da qualsiasi intervento di trasformazione le aree oggetto di rimboschimenti compensativi di cui al successivo comma 9.

6. (P) Nel sistema delle aree forestali e boschive è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

(A) I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC, o della variante di adeguamento al presente Piano, possono delimitare zone in cui, per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale, sono esclusi gli interventi di cui sopra.

7. (P) La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al precedente comma 6 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la VIA. In particolare, la realizzazione delle opere di interesse pubblico per la produzione e il trasporto di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili non previste dalla pianificazione nazionale, regionale, provinciale o comunale è ammessa qualora di interesse meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, e comunque di potenza non superiore a 3 Mw termici o a 1Mw elettrico. Per gli impianti ammissibili resta fermo anche il rispetto delle disposizioni di cui ai successivi commi 8, 9 e 10.

8. (P) Gli interventi di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

a) rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;

b) essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;

c) essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, i biotopi umidi, i margini boschivi.

(P) Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al precedente comma 5 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della L.R. n. 30/1981, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

9. (P) I progetti relativi alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale di cui ai precedenti commi 6 e 7 devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva, con esclusione degli interventi di disboscamento connessi alla realizzazione di opere di difesa del suolo, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

(D) I rimboschimenti compensativi dovranno essere preferibilmente localizzati nella fascia collinare e di pianura, ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione e concorrere all'attuazione della Rete ecologica provinciale.

10. (D) Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nella tavola contrassegnata dalle lettere **A1** del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:

a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri;

le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale, si sia stabilmente affermata; gli interventi silvicoltureli devono favorire le specie vegetali autoctone;

b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'art. 16 della L.R. n. 30/1981, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti

dal vigente Piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo.

11. (D) Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

12. (A) I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, adeguano la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni del presente Capo e alle individuazioni grafiche contenute nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A2**, relativamente al sistema delle aree forestali e boschive.

In tale sede, i Comuni possono proporre, con riferimento al contesto locale, motivate revisioni alle perimetrazioni dei terreni aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 1, senza che ciò costituisca variante al presente Piano. Tali perimetrazioni fanno fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La Provincia provvede ad aggiornare la tavola contrassegnata dalla lettera **A2**.

13. (D) La disciplina di cui al presente articolo non si applica nel caso di perimetrazioni di aree ricomprese, anche parzialmente, in strumenti urbanistici attuativi cui all'art. 31 della L.R. n. 20/2000 e successive modifiche, per i Comuni dotati di PSC, ovvero di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del secondo comma dell'art. 18 della L.R. n. 47/1978 per i Comuni dotati di PRG, già perfezionati ed attuati o in corso di attuazione alla data di adozione del PTCP. La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle previsioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, nonché alle previsioni urbanistiche, anche solo adottate, prima dell'adozione del presente Piano.

14. (D) Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del successivo Titolo III.

PTCP2007 - Art. 6

Sistema dei crinali e della collina

1. (A) Il sistema dei crinali ed il sistema collinare, come delimitati nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** del presente Piano, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente medesimo Piano per zone ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo, finalizzate alla salvaguardia della configurazione del territorio e alla connotazione paesisticoambientale degli ambiti interessati.

2. (A) Ai fini della tutela del sistema di cui al precedente comma 1, vengono assunti i seguenti indirizzi:

a) i Comuni, in sede di formazione e adozione dei PSC o varianti di adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, devono definire i limiti di altezza e sagoma dei manufatti edilizi, necessari per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche e per assicurare la visuale del sistema dei crinali, nonché le mitigazioni atte al miglior inserimento di detti manufatti;

b) ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni insediative e di servizio, gli strumenti di pianificazione subprovinciali dovranno individuare i medesimi prioritariamente all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente;

3. (P) Nell'ambito dei sistemi di cui al precedente comma 1, sono realizzabili esclusivamente le seguenti infrastrutture ed attrezzature, purché previste da strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali qualora contemplati dalla normativa o, qualora la normativa non preveda pianificazione settoriale, subordinatamente alla loro sottoposizione a valutazione di impatto ambientale secondo le procedure previste dalle leggi vigenti:

a) linee di comunicazione viaria e ferroviaria anche se di tipo metropolitano;

b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

c) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui;

d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

- e) impianti di risalita e piste sciistiche;
- f) percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
- g) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

4. (P) La subordinazione all'eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente comma 3 non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

5. (P) Nell'ambito dei sistemi di cui al precedente comma 1, possono inoltre essere realizzati, mediante interventi di nuova costruzione, ove siano previsti da strumenti di pianificazione o di programmazione regionali o subregionali:

- a) rifugi e bivacchi;
- b) strutture per l'alpeggio;
- c) percorsi e spazi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati.

6. (P) Nell'ambito dei sistemi di cui al precedente comma 1, sono comunque consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
- b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;
- c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di qualificazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, fermo restando che nei territori interessati dalle prescrizioni di cui al precedente comma 5 le strutture abitative devono essere limitate a quelle necessarie a dare alloggio stagionale agli addetti alle strutture per l'alpeggio;
- d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di

migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

7. (P) Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del precedente comma 6 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente, in modo significativo, l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. n. 30/1981, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

8. (D) Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali ed esclusi i percorsi di cui alla lettera c. del precedente comma 6, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali e mediante la pubblicazione sul sito *web* del Comune e della Comunità Montana interessati;

c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

9. (D) Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del successivo Titolo III.

PTCP2007 - Art. 9

Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari

1. (D) In sede di formazione e adozione del PSC o variante di adeguamento al presente Piano, i Comuni individuano gli esemplari arborei singoli, in gruppi od in filari di notevole pregio scientifico e monumentale tutelati con specifico Decreto emanato dal Presidente della Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. 2/1977 e riportati

nell'allegato **N1** alle presenti Norme, che è aggiornato a seguito dell'emanazione di nuovi Decreti di tutela o di revoca di precedenti decreti.

(P) Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare tutelati con specifico Decreto regionale ai sensi della L.R. n. 2/1977 dovranno comunque rispettare le prescrizioni ivi contenute.

2. (A) Attraverso il PSC o la variante di adeguamento al presente Piano, i Comuni possono individuare gli esemplari singoli non soggetti a vincolo, ma meritevoli di tutela, senza che ciò costituisca variante al presente Piano.

(P) Tutti gli esemplari arborei di maggior pregio, in gruppi o filari, dovranno essere assoggettati a specifica tutela, non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti, ma dovranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie o per la sicurezza di persone o cose, si rendano utili interventi non strettamente tesi alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi saranno sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune competente per territorio il quale potrà dettare una specifica disciplina regolamentare.

3. (D) I Comuni provvederanno inoltre ad individuare nelle aree urbane i parchi e i giardini che rivestono interesse storico-architettonico e ad articolare una disciplina secondo le disposizioni di cui al successivo Art. 25, comma 5, anche attraverso l'emanazione di uno specifico Regolamento.

4. (D) I Comuni, in sede di formazione del PSC o di variante di adeguamento al presente Piano, adeguano la propria pianificazione urbanistica alle disposizioni ed individuazioni grafiche contenute nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A2**, relativamente alle formazioni lineari di cui al comma 1, lettera c., del precedente Art. 8, ed integrano la rappresentazione delle formazioni lineari eventualmente non classificate nelle medesime tavole, ovvero propongono motivate revisioni supportate da analisi ed accertamenti. Tale aggiornamento non costituisce variante al presente Piano.

PTCP2007 - Art. 22

Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico

1. (D) Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di Enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle presenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella

cartografia di cui al successivo comma 2, è comunque disciplinato dal D.Lgs n. 42/2004 e successive modifiche, Parte II, Beni culturali, Capo VI.

2. (D) I siti di cui al precedente comma 1 sono individuati nelle tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1**, secondo l'appartenenza alle seguenti categorie:

a) "complessi archeologici", cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;

b1) "aree di accertata e rilevante consistenza archeologica", cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora interessati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;

b2) "aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti", cioè aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici, aree a rilevante rischio archeologico.

Fra le suddette categorie, il Piano individua inoltre i siti oggetto di decreto di vincolo specifico.

I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, assumono le localizzazioni di cui alle lettere "a", "b1" e "b2" e le relative disposizioni di tutela e di valorizzazione, fermo restando ulteriori prescrizioni o indirizzi di intervento e valutando eventuali inserimenti cartografici, in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni archeologici.

Le tavole del Quadro conoscitivo contrassegnate dalla lettera **C1.f** e l'allegato **C1.3 (R)** al Quadro conoscitivo medesimo individuano ulteriori segnalazioni di siti definiti "zone di interesse archeologico" la cui descrizione è contenuta nel citato allegato **C1.3 (R)** al Quadro conoscitivo; i Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, terranno conto di tali individuazioni provvedendo alla definizione della perimetrazione in accordo con la Soprintendenza per i Beni archeologici ed alla assunzione della disciplina di tutela relativa alle categorie "a", "b1" o "b2", di cui ai successivi commi, fermo restando ulteriori prescrizioni o indirizzi di intervento definiti in accordo con la suddetta Soprintendenza.

3. (P) Le aree di cui alle lettere "a", "b1", "b2", individuate nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1**, sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi successivi. Relativamente alle "zone di interesse archeologico" di cui al precedente comma 2, ultimo periodo, non ricadenti all'interno delle aree "a" e "b1", si applica la disciplina di cui al successivo comma 5. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia di Piano, resta comunque disciplinato dal D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche, Parte II, Beni culturali, Capo VI.

4. (A) Le aree di cui alle lettere "a" e "b1" e le aree sulle quali vige un decreto di vincolo specifico sono soggette a vincolo archeologico di tutela consistente nel divieto di nuova edificazione. Ferme restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici, le aree di cui alle lettere "a", "b1" e "b2" possono essere incluse in parchi volti alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici presenti ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni. In tali aree sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione o sistemazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati.

(P) Sul patrimonio edilizio esistente, negli ambiti di cui alle lettere "a", "b1", "b2" del precedente comma 2 (quando non si tratti di beni vincolati da provvedimento ministeriale, nel qual caso occorre riferirsi per l'autorizzazione agli interventi in prima istanza al D.Lgs. n. 42/2004 Parte II, Beni culturali), sono ammesse esclusivamente, previa comunicazione alla Soprintendenza competente, le seguenti tipologie di interventi edilizi corrispondenti alle definizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed i) contenute nell'allegato alla L.R. n. 31/2002 e successive modifiche:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro scientifico;
- restauro e risanamento conservativo;
- ripristino tipologico;
- demolizione senza ricostruzione di edifici non soggetti a vincolo conservativo.

(A) Nelle aree classificate "b1" è inoltre ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, fermo restando che ogni scavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici, e ferme restando ulteriori disposizioni più restrittive dettate dalla suddetta Soprintendenza e specifiche disposizioni dettate nei PSC e nei RUE comunali in accordo con le norme del presente Piano.

5. (D) Le aree di cui alla lettera "b2" sono assoggettate a controllo archeologico preventivo; le trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all'esecuzione di ricerche preliminari, svolte in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni archeologici e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, volte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, in funzione della eventuale individuazione di aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione. La carta delle potenzialità archeologiche di cui al successivo comma 6 costituisce lo strumento di supporto per tale attività conoscitiva e valutativa del territorio.

Qualora tali aree, a seguito dell'esecuzione delle ricerche preliminari, risultino in tutto o in parte libere da complessi e/o materiali archeologici, per i rispettivi ambiti

di riferimento varranno le previsioni successivamente definite dalla pianificazione comunale; in caso di ritrovamento di complessi e/o materiali archeologici, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

6. *(A)* I Comuni, in accordo con la Provincia e la Soprintendenza per i Beni archeologici, elaborano la "Carta delle potenzialità archeologiche" nell'ambito della predisposizione del PSC, curandone l'aggiornamento e assumono nel POC e nel RUE adeguate norme attuative di intervento relative alle aree a potenziale archeologico differenziato.

La Carta delle potenzialità archeologiche si configura come lo strumento finalizzato alla previsione della presenza di depositi archeologici nel sottosuolo, attraverso l'utilizzo delle conoscenze dei depositi archeologici già noti e non, l'indagine geomorfologica del territorio e l'analisi della demografia antica.

7. *(A)* La Regione, la Provincia ed i Comuni, singoli o associati, possono prevedere di gestire la tutela e l'utilizzazione delle zone e degli elementi di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie "a" e "b1" di cui al precedente comma 2, non compresi negli ambiti di cui al Capo 1° del successivo Titolo IV, nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano, sia direttamente, sia attraverso Enti od Istituti pubblici o a partecipazione pubblica, sia stipulando apposite convenzioni con associazioni o organizzazioni culturali.

In tale ultimo caso le predette convenzioni devono definire, tra l'altro, le modalità di gestione con particolare riferimento ai modi ed ai limiti di fruizione dei beni interessati da parte della collettività, garantendosi comunque che tali limiti siano posti in esclusiva funzione della tutela dei beni suddetti nonché all'assolvimento degli obblighi di conservazione e vigilanza.

PTCP2007 - Art. 23

Zone di tutela della struttura centuriata

1. *(D)* Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela degli elementi della centuriazione ed alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale connotato da una particolare concentrazione di tali elementi quali: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.

2. *(D)* Le tavole contrassegnate dalla lettera **A1** del presente Piano individuano le zone e gli elementi di cui al primo comma indicando:

- a) gli ambiti con presenza di elementi diffusi;
- b) gli elementi localizzati.

Per tali ambiti ed elementi valgono le disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

3. *(P)* Gli ambiti di cui al precedente comma 2, fermo restando quanto stabilito al successivo comma 4, hanno di norma destinazione d'uso rurale e sono

conseguentemente assoggettati alle relative disposizioni, con le ulteriori prescrizioni che seguono:

- a)** è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione come indicati al precedente comma 1 del presente articolo; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere l'orientamento degli elementi localizzati della centuriazione e andranno comunque motivate la scelte dell'intervento;
- b)** qualora gli strumenti urbanistici comunali non abbiano ancora effettuato la catalogazione dei manufatti architettonici di interesse storico e definito gli interventi ammissibili sulle singole unità del patrimonio edilizio esistente, come classificati nell'allegato alla L.R. n. 31/2002, ovvero in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 36 e 40 della L.R. n. 47/1978, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo;
- c)** gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriati presenti in loco e costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

4. (P) Nelle zone di tutela della struttura centuriata sono comunque consentiti:

- a)** qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti definito ammissibile dallo strumento urbanistico, come classificato nell'allegato alla L.R. n. 31/2002, ovvero in conformità agli artt. 36 e 40 della L.R. n. 47/1978;
- b)** il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR per gli ambiti da questo individuati, ed al 26 gennaio 1999 per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP previgente;
- c)** l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di qualificazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- d)** la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse, ricorrendo ove possibile all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della Direttiva assunta dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3939 del 6 settembre 1994;
- e)** la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle

predette opere. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

5. (P) Le opere di cui alle lettere, d. ed e. del comma precedente, nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del medesimo comma, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. n. 30/1981, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

Devono altresì essere contemplate, in fase di progettazione, forme di valorizzazione delle zone di cui al presente articolo.

6. (P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a)** linee di comunicazione viaria e ferroviaria;
- b)** impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;
- c)** impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui;
- d)** sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o nel presente Piano o in un piano provinciale di settore conforme al PTCP stesso e si dimostri che gli interventi garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo.

7. (P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Gli interventi dovranno comunque garantire il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo.

8. (D) Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del successivo Titolo III.

9. (P) Oltre a quanto previsto dal presente Piano, non sono soggette alle prescrizioni di cui ai precedenti commi, ancorché indicate nelle tavole di cui al precedente Art. 3 come appartenenti alle zone di tutela della struttura centuriata, le aree di cui al comma 12 dell'art. 21 del PTPR vigente secondo la specifica disciplina ivi indicata.

10. (D) I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti parziali di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, provvedono a:

- a) assumere le perimetrazioni e le localizzazioni delle zone di cui al precedente comma 2, lettera a., e proporre eventuali e motivate modifiche secondo le procedure dettate dall'art. 22 della L.R. n. 20/2000 e dalle disposizioni in materia di beni culturali;
- b) accertare le caratteristiche degli elementi, anche di tipo puntuale di cui al precedente comma 2 lettera b., ovvero proporre integrazioni, modifiche, ridefinizioni sulla base di adeguate motivazioni di carattere storico topografico, secondo le procedure dettate dall'art. 22 della L.R. n. 20/2000 e dalle disposizioni in materia di beni culturali;
- c) articolare opportune discipline normative con riferimento alle disposizioni del presente articolo.

PTCP2007 - Art. 24

Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane

1. (D) Il presente Piano definisce, ai sensi dell'art. A-7 della L.R. n. 20/2000, gli insediamenti storici, individuando le zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane, costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica.

2. (D) Le località indicate con appositi simboli nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** del presente Piano ed elencate nell'allegato **N2** alle presenti Norme costituiscono un inventario di base degli insediamenti storici del territorio provinciale. Tali insediamenti sono classificati in relazione alla loro struttura morfologica, alla loro dimensione ed al loro valore storico-architettonico ed ambientale in:

- a) tessuti agglomerati principali;
- b) tessuti agglomerati;
- c) tessuti non agglomerati;
- d) nuclei principali;
- e) nuclei secondari.

Il presente Piano valuta, inoltre, lo stato di alterazione dei tessuti storici esistenti al fine di formulare indirizzi differenziati per le azioni di tutela degli Enti locali.

3. (D). I Comuni, nel cui ambito ricadono le località indicate nelle tavole di cui al precedente comma 2, sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico definendo, ove non già effettuata, la perimetrazione degli insediamenti storici, con riferimento agli elementi riportati nella cartografia indicata nel precedente comma 2, al fine di verificare la sussistenza delle zone urbane storiche, ovvero delle strutture insediative storiche non urbane, e di dettarne la specifica disciplina in conformità alle disposizioni del Capo A-II dell'allegato alla L.R. n.20/2000.

(A) All'interno dei tessuti agglomerati e non, che risulteranno totalmente o parzialmente alterati, la pianificazione comunale potrà escludere dalla perimetrazione

le parti non più originarie che siano localizzate marginalmente al nucleo integro, anche indicando riferimenti morfologici e tipologici per l'eventuale sostituzione dei tessuti alterati ancora in stretto rapporto con l'edificazione storica residua.

(A) Il Comune potrà proporre, in modo motivato e documentato, di non perimetrare nuclei secondari di cui alla lettera e. del precedente comma 2, attuando una tutela limitata o mirata a singole unità edilizie di valore storico ed architettonico; tale adempimento dovrà essere compiuto in coerenza con la metodologia indicata nel Quadro conoscitivo (Volume C- Sistema territoriale).

(D) La definizione delle perimetrazioni di cui sopra, costituendo variante al PSC o, in via transitoria, al PRG è approvata secondo le disposizioni, rispettivamente, di cui agli artt. 32 e 41 della L.R. n. 20/2000.

4. (D). I Comuni, ove non già effettuato, provvedono ad individuare i nuclei secondari di cui alla lettera e. del secondo comma del presente articolo secondo le indicazioni contenute nel Quadro conoscitivo (Volume C - Sistema territoriale) ed a verificarne la qualità storica ed architettonica, assegnando alle unità edilizie meritevoli di tutela una specifica categoria di intervento, scelta fra quelle definite dalla disciplina particolareggiata di cui al precedente comma, anche alla luce dell'eventuale loro appartenenza agli elementi di cui al successivo Art. 25, comma 1. Gli interventi sulle rimanenti unità edilizie saranno disciplinati con lo scopo di perseguirne la compatibilità degli elementi e delle finiture architettoniche con il tessuto edilizio circostante o caratterizzante l'ambito interessato, tenendo conto degli indirizzi e delle raccomandazioni contenute nell'allegato N6 alle presenti Norme relativi alla specifica Unità di paesaggio di appartenenza.

5. (D). I Comuni, con riferimento alle zone urbane storiche e/o alle strutture insediative storiche non urbane individuate e perimetrare a norma del precedente comma per le quali non sia già vigente la disciplina conforme al capo A-II della L.R. n. 20/2000, adeguano i propri strumenti urbanistici dettando la relativa disciplina particolareggiata. Il POC, ai sensi del comma 6 dell'art. A-7 della L.R. n. 20/2000, individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, secondo le definizioni di cui all'allegato alla L.R. n. 31/2002, possono essere previsti soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali.

6. (P) Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti dal precedente comma 3, nelle località di cui al secondo comma, con riferimento all'intero perimetro dei centri abitati interessati, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ed i mutamenti d'uso consentiti devono essere in ogni caso assoggettati alle procedure di legge vigenti; in particolare resta ferma la destinazione d'uso in essere degli

edifici pubblici utilizzati a pubblico ufficio e/o servizio per soddisfare le esigenze della comunità locale di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente all'approvazione della perimetrazione, le medesime limitazioni valgono all'interno della stessa fino a quando non sia vigente la disciplina particolareggiata di cui al precedente comma 5.

La pianificazione comunale regola l'uso e la gestione di tali elementi, siano essi immobili o aree, in coerenza con le risultanze di una corretta ricostruzione storica da effettuare in sede di Quadro conoscitivo del PSC.

7. (P) Le disposizioni di cui al presente articolo non sostituiscono in ogni caso gli effetti della legislazione statale vigente in materia di beni culturali tutelati da specifico decreto di vincolo o *ope legis*. Per la valorizzazione dei beni culturali, la pianificazione dovrà ottemperare alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 156/2006.

PTCP2007 - Art. 25

Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale

1. (A) Le tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1** riportano una prima individuazione delle principali strutture censite come facenti parte delle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale, articolati in:

- architettura religiosa ed assistenziale (chiese, oratori, santuari, monasteri, conventi, ospedali);
- architettura votiva e funeraria (edicole, pievi, cappelle, cimiteri);
- architettura fortificata e militare (castelli, rocche, torri, case torri);
- architettura civile (palazzi, ville);
- architettura rurale (residenze coloniche ed annessi agricoli, tipologie dei vari ambienti antropici);
- architettura paleoindustriale (fornaci, mulini, ponti, miniere, pozzi, caseifici, manufatti idraulici ed opifici);
- architettura vegetale (parchi, giardini, orti);
- architettura geologica.

Tali elementi sono elencati nell'allegato **N3** alle presenti Norme. Le tavole contrassegnate dalla lettera **D3.a** e l'allegato **D3.1** (T) al Quadro conoscitivo individuano, fra i suddetti beni, quelli sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004, Parte II, di cui l'allegato **D3.2** (R) al Quadro conoscitivo contiene l'elenco.

2. (D) Per i beni e le relative pertinenze di cui al precedente comma 1, il presente Piano persegue i seguenti obiettivi:

- a. salvaguardia e ripristino dei caratteri identitari originari e le tipologie insediative storiche con riferimento agli aspetti edilizi, urbanistici e di inserimento ambientale;

b. riutilizzo dei beni dismessi o in stato di abbandono favorendo dove possibile il ripristino delle destinazioni d'uso originari e limitando la realizzazione di nuove costruzioni.

3. **(A)** I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, assumendo la stessa metodologia fornita dal Quadro conoscitivo del PTCP, verificano ed eventualmente aggiornano le localizzazioni di cui al comma 1, nonché individuano nel proprio territorio, sia nelle zone urbane che extraurbane, ove rivestano interesse storico testimoniale, eventuali ulteriori strutture nel rispetto dell'articolazione di cui al precedente comma 2. Tali individuazioni operate dai Comuni costituiscono adempimento di cui all'art. 24, comma 4, del PTPR, e come tali non costituiscono, anche a localizzazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano, variante grafica allo stesso.

Nelle more di tale adempimento valgono le disposizioni del presente articolo.

4. **(D)** I Comuni provvedono ad effettuare l'individuazione di cui al precedente comma 3, anche in accordo con la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio, attraverso una ricognizione aggiornata degli immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e/o catalogati per il loro interesse storico architettonico, nonché dei beni di interesse culturale sottoposti *ope legis* alle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004.

Le zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale di proprietà pubblica o di figure giuridiche senza scopo di lucro sono sottoposti *ope legis* al D.Lgs. n. 42/2004 fino a verifica dell'interesse culturale secondo l'art. 12 e seguenti dello stesso Decreto legislativo.

Per le suddette strutture, in presenza di vincolo ministeriale o di un bene di proprietà pubblica, in caso di interventi soggetti ad autorizzazione, trova applicazione la legislazione statale in materia di tutela del patrimonio culturale.

5. **(D)** I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, per le strutture di cui ai precedenti commi 1 e 3, provvedono ad articolare discipline conformi agli artt. A-9 e A-21 della L.R. n. 20/2000 e all'allegato alla L.R. n. 31/2002 e in coerenza con le disposizioni del PTCP in tema di riuso del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale di cui al Titolo I della successiva Parte terza, procedendo ad una puntuale ricognizione delle caratteristiche architettonico-decorative e morfologico-strutturali del patrimonio edilizio esistente e, più in generale, del patrimonio culturale esistente con riferimento anche ai contenuti dell'allegato **C1.4 (R)** al Quadro conoscitivo e alle Unità di paesaggio di cui al successivo Art. 54.

6. **(A)** La Provincia, d'intesa con i Comuni, può attivare programmi di ricerca finalizzati ad approfondire il censimento dei beni, lo stato di conservazione e uso degli stessi, in particolare per quei beni di maggior valore o a rischio, promuovendo azioni di recupero e valorizzazione complessiva, così come, anche con la collaborazione di soggetti privati interessati definita attraverso accordi ai sensi degli artt. 15 e 18

della L.R. n. 20/2000, azioni di valorizzazione dei beni storici e culturali in funzione della fruizione pubblica.

Prioritariamente negli ambiti agricoli periurbani, di cui al successivo Art. 59, per gli edifici di interesse storicoarchitettonico, e comunque per le strutture insediative storiche di proprietà pubblica, vanno favoriti interventi di recupero e riuso per attività e servizi di richiamo territoriale da correlare alla fruizione del territorio rurale.

PTCP2007 - Art. 27

Viabilità storica

1. *(A)* Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a fornire indirizzi per la tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali, sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio. Le tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1** riportano gli elementi censiti come facenti parte della viabilità storica extraurbana, suddivisi nelle seguenti categorie:

a) percorsi consolidati;

b) tracce di percorsi;

c) elementi nodali di mobilità storica (ponti, guadi o attraversamenti, passi o valichi).

2. *(A)* Gli strumenti urbanistici comunali provvedono all'individuazione dei percorsi di cui al precedente comma, lettera a., alla verifica e all'aggiornamento delle tracce dei percorsi extraurbani di cui al precedente comma, lettera b., sulla base di motivazioni di ordine storico, topografico e funzionale ovvero della cartografia IGM di primo impianto e sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale, devono individuare i tratti di viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze.

Provvedono inoltre alla individuazione ed integrazione delle strutture ed infrastrutture storicamente correlate alla viabilità storica extraurbana di cui al precedente comma 1, lettera c., ed alla formulazione della relativa disciplina d'intervento anche con riferimento agli eventuali elementi di arredo e ai manufatti edilizi connessi alla viabilità quali: pavimentazioni e fondi stradali, gallerie, piastrini ed edicole devozionali, fontane, pietre miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere.

3. *(A)* I Comuni provvedono inoltre ad assegnare ai singoli tracciati opportune discipline formulate con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo e all'art. A-8 della L.R. n. 20/2000, in relazione alla loro importanza storica e alle caratteristiche e funzioni da essi svolte nell'attuale sistema della viabilità.

4. *(A)* La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al precedente comma 2 costituisce adempimento di cui all'art. 24, comma 1, del PTPR e come tale non costituisce, anche a fronte di localizzazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano purché basate su adeguate motivazioni di ordine storico, topografico e funzionale, variante grafica al presente Piano.

Nelle more di tali adempimenti valgono gli indirizzi di cui al presente articolo.

5. (P) Relativamente ai tratti di viabilità storica valgono le seguenti disposizioni:

a) sono vietate la soppressione, la privatizzazione, l'alienazione o la chiusura della viabilità storica comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;

b) sono consentiti interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari;

c) in caso di attuazione di interventi modificativi del tracciato storico, devono essere garantiti, per i tratti esclusi dal nuovo percorso, una fruizione alternativa e un adeguato livello di manutenzione, qualora gli stessi assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico;

d) è consentita la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.

6. (A) I Comuni attraverso i propri atti amministrativi regolamentari:

a) dispongono che lungo la viabilità storica, quali mulattiere, sentieri, strade poderali ed interpoderali, nei tratti con pavimentazioni originari o particolarmente significative, sia limitato il transito dei mezzi motorizzati ai soli mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento o la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b) salvaguardano e/o ripristinano i toponimi originari significativi;

c) inseriscono tali elementi (strade e vie storiche) in percorsi di valorizzazione e promozione turistica del territorio.

7. (D) I tratti di viabilità storica ricadenti nei centri storici sono regolati dalla disciplina prevista negli strumenti urbanistici per le zone storiche, con particolare riferimento alla sagoma, al fondo stradale e ai tracciati, nonché agli elementi di pertinenza.

PTCP2007 - Art. 52

Rete Natura 2000

1. (D) Il sistema della Rete Natura 2000 si compone dell'insieme dei siti denominati Zone di protezione speciale (ZPS) e Siti di importanza comunitaria (SIC) istituiti per la tutela, il mantenimento e/o il ripristino di habitat di specie peculiari del continente europeo che siano particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione.

Gli elenchi delle specie e degli habitat menzionati sono contenuti negli allegati delle direttive comunitarie di riferimento (Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 79/409/CEE).

2. (A) Al termine del loro iter istitutivo, i SIC verranno designati dalla Commissione Europea come Zone speciali di conservazione (ZSC).

3. (D) Le tavole contrassegnate dalla lettera **A1** individuano le aree che compongono il sistema della Rete Natura 2000, come definite al comma 1 e recepite ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di adozione del presente Piano.

4. (D) I siti così individuati, nella loro specificità di aree di interesse comunitario, costituiscono parte integrante e strutturante dello schema direttore di Rete ecologica di livello provinciale e locale e partecipano alle indicazioni progettuali contenute nelle presenti Norme per la Rete ecologica.

5. (A) La Provincia provvede, sulla base della banca dati regionale e provinciale inerente Rete Natura 2000, ad aggiornare gli allegati **B3.3** (R) e **B3.4** (T) del Quadro conoscitivo.

6. (P) Nelle aree inserite all'interno dei perimetri di Rete Natura 2000 sono applicate le misure di conservazione definite dagli Enti competenti e, ove vigenti, gli specifici piani di gestione, di cui alla L.R. n. 7/2004 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 30 luglio 2007, ferma restando anche l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo I della L.R. n. 7/2004 e delle Linee-guida approvate con deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 in merito alla valutazione di incidenza.

6-bis. (D) La valutazione di incidenza degli strumenti attuativi del PTCP, comunque denominati, dei progetti e degli interventi dovrà considerare, in particolare, i seguenti aspetti:

a) compatibilità con le misure di conservazione dei siti;

b) compatibilità con le prescrizioni e i pareri degli Enti gestori delle Aree naturali protette;

c) analisi delle possibili alternative di piano/progetto;

d) predisposizione di idonee e congrue misure di mitigazione e di compensazione ambientale da realizzarsi anche sulla base delle prescrizioni contenute nelle schede della valutazione di incidenza del PTCP.

7. (D) La revisione dei perimetri e delle banche dati dei siti è di competenza della Regione Emilia Romagna, sentiti gli Enti locali e gli Enti gestori di Rete Natura 2000 territorialmente competenti, principalmente attraverso il "Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente" di cui alle leggi regionali n. 3/1999 e n. 6/2005.

8. (D) Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del precedente Titolo III.